

LVI SEDUTA II

(ANTIMERIDIANA)

MERCOLEDI' 25 LUGLIO 1990
Presidenza del Presidente MEREU SALVATORANGELO
I n d i
del Vicepresidente BAGHINO

INDICE

Congedo	1678	to del Presidente della Giunta regionale 29 dicembre 1989, n. 177, relativo al prelevamento della somma di lire 56.307.025 dal fondo di riserva per spese impreviste - capitolo 03010 - a favore del capitolo 08080 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dei lavori pubblici. Spese per la costruzione rete idrica e fognaria - 1° lotto - La Maddalena" (103). (Discussione e approvazione degli articoli)	1691
Disegni di legge (Annunzio di presentazione)	1678	(Votazione per appello nominale)	1692
Disegno di legge: "Controllo sulle deliberazioni adottate dall'Istituto nazionale di riposo e cura per anziani "Vittorio Emanuele II", a carattere scientifico (INRCA)" (70). (Discussione e approvazione degli articoli) ..	1679	(Risultato della votazione)	1692
(Votazione per appello nominale)	1689	Documento: "Determinazione ammontare contributo cacciatori, per l'annata venatoria 1990/1991 (Art. 22 lett. d), legge regionale 32/78)" (Doc. n. 11). (Discussione e approvazione di o.d.g.)	1707
(Risultato della votazione)	1689	Interpellanza (Annunzio)	1679
Disegno di legge: "Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 18 dicembre 1989, n. 165, relativo al prelevamento della somma di lire 60.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - capitolo 03010 - a favore del capitolo 12204 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dell'Igiene e sanità e assistenza sociale. Spese per il pagamento delle provvidenze ex articolo 7, legge regionale 5 febbraio 1982, n. 6 agli allevatori di Desulo" (102). (Discussione e approvazione degli articoli)	1690	Interrogazioni (Annunzio)	1679
(Votazione per appello nominale)	1691	Per fatto personale:	
(Risultato della votazione)	1691	COGODI	1722
Disegno di legge: "Convalidazione del decre-		Proposte di legge (Annunzio di presentazione)	1678
		Proposta di legge Pubusa - Sanna - Cocco - Serri - Cuccu - Urraci - Barranu - Manca - Ladu L.: "Norme sui rapporti fra i cittadini e l'amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività ammini-	

strativa" (4). (Discussione e approvazione degli articoli)	1681
PORCU	1689
(Votazione per appello nominale)	1690
(Risultato della votazione)	1690
Proposte di legge Fadda P. - Ruggeri - Mulas M.G. - Cuccu - Corda - Cogodi - Fadda F. - Giagu - Ladu G. - Mereu O. - Randazzo - Usai S.: "Organismi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato" (79); e Usai S. - Lorettu - Soro - Ladu S. - Amadu - Atzori - Baghino - Carusillo - Corda - Delana - Fadda P. - Fantola - Giagu - Onida - Randazzo - Sechi - Sella - Serra A. - Serra G. - Serra Pintus - Tamponi - Tidu: "Disciplina degli assetti istituzionali del settore artigiano" (98). (Discussione del testo unificato e approvazione col titolo: "Organismi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato")	1692
(Votazione per appello nominale)	1706
(Risultato della votazione)	1707
Proposta di legge Cogodi - Sanna - Cuccu - Urraci - Cocco - Pubusa - Dadea - Casu - Manca - Barranu - Ladu L. - Lorelli - Muledda - Pes - Ruggeri - Satta G. - Scano - Serri - Zucca: "Norme di tutela di promozione delle condizioni di vita dei lavoratori extracomunitari in Sardegna" (50) e del disegno di legge: "L'immigrazione" (60). (Discussione del testo unificato e approvazione col titolo: "Norme di tutela di promozione delle condizioni di vita dei lavoratori extracomunitari in Sardegna");	
PORCU	1708
COGODI	1709
LORETTU	1712
CARTA, Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale	1713
(Votazione per appello nominale)	1720
(Risultato della votazione)	1721
Sull'ordine del giorno:	
LORETTU	1721
FARIGU	1721
DADEA	1722
Sull'ordine dei lavori:	
PULIGHEDDU	1721

La seduta è aperta alle ore 11 e 20.

SECHI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 28 giugno 1990, che è approvato.

Congedo

PRESIDENTE. Comunico che il consigliere Cocco ha chiesto quattro giorni di congedo a far data dal 24 luglio 1990. Se non vi sono opposizioni, questo congedo si intende accordato.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Annunzio che sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

"Provvedimenti in favore dello sviluppo dei servizi degli enti locali". (120)
(Presentato il 28-6-90 ed assegnato alla prima Commissione.)

"Concessione di un contributo annuale al "Premio Ozieri" di letteratura sarda". (123)
(Presentato il 13-7-90 ed assegnato all'ottava Commissione.)

"Disposizioni relative al personale dell'Amministrazione regionale impegnato nella campagna antincendi 1990". (124)
(Presentato il 13-7-90 ed assegnato alla prima Commissione.)

"Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali in materia di trasporti". (125)
(Presentato il 13-7-90 ed assegnato alla sesta Commissione.)

Annunzio di presentazione di proposte di legge

PRESIDENTE. Annunzio che sono state presentate le seguenti proposte di legge:

dai consiglieri Serra Pintus-Onida-Atzori-Carusillo-Deiana:

"Provvedimenti per la tutela e la valorizzazione del fico d'india e per la incentivazione della sua produzione e della sua commercializzazione".

(121)
(Presentata il 29-6-90 ed assegnata alla quinta Commissione.)

dai consiglieri *Serra Pintus-Tamponi-Amadu-Corda-Serra G.*:

“Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale dipendente dall’Ente italiano servizi sociali in servizio presso i centri di aggregazione sociale di Ottana e Carbonia”. (122)
(Presentata il 13-7-90 ed assegnata alla prima Commissione.)

dai consiglieri *Puligheddu - Ladu G. - Melis - Meloni - Morittu - Murgia - Ortu - Planetta - Salis - Serrenti*:

“Ripristino dei toponimi in lingua sarda”. (126)
(Presentata il 19-7-90 ed assegnata all’ottava Commissione.)

Annunzio di Interpellanza

PRESIDENTE. Si dia annunzio della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

SECHI, *Segretario*:

“Interpellanza Loretta - Carusillo - Onida - Atzori - Deiana - Manunza sulla utilizzazione delle aziende agricole di Surigheddu e Mamuntanas”. (80)

Annunzio di Interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SECHI, *Segretario*:

“Interrogazione Causillo, con richiesta di risposta scritta, sugli ‘Interventi legge 64/86 di competenza della Regione autonoma della Sardegna - Azione organica 6.3, zone interne - Provvedimento C.I.P.E. agosto 1988 - Erogazione agli enti locali concessionari’”. (113)

“Interrogazione Carusillo, con richiesta di

risposta scritta, sugli ‘Interventi legge 64/86 - Provvedimento C.I.P.E. del 21 dicembre 1989 - Finanziamento di lire 449.060.000.000 per azione organica 6.3, zone interne - Erogazione fondi agli enti locali concessionari’”. (114)

“Interrogazione Usai E., con richiesta di risposta scritta, sul presunto inquinamento delle acque di alcune località della Sardegna”. (115)

“Interrogazione Usai E.-Cadoni-Porcu, con richiesta di risposta scritta, sulla crisi degli allevatori in Provincia di Nuoro”. (116)

“Interrogazione Puligheddu - Melis - Ladu G. - Meloni - Morittu - Murgia - Ortu - Planetta - Salis - Serrenti, con richiesta di risposta scritta, in merito alla determinazione della S.I.M. di smobilizzare il comparto produttivo della miniera di Funta Raminosa in Gadoni”. (117)

“Interrogazione Zucca-Ruggeri, con richiesta di risposta scritta, sulle difficoltà dei pescatori di Cabras a rifornirsi di carburante”. (118)

Discussione degli articoli del disegno di legge: “Controllo sulle deliberazioni adottate dall’Istituto nazionale di riposo e cura per anziani “Vittorio Emanuele II”, a carattere scientifico (INRCA)” (70)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 70; relatore il consigliere Corda.

Dichiaro aperta la discussione generale. Essendo il relatore assente, ci si rimette alla relazione scritta. Poiché nessuno è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E’ approvato)

Si dia lettura dell’articolo 1.

SECHI, *Segretario*:

Art. 1

Controlli sulle deliberazioni dell'Istituto nazionale di riposo e cura per gli anziani

1. I controlli sulle deliberazioni dell'Istituto nazionale di riposo e cura per gli anziani (IN-RCA), concernenti l'attività assistenziale della sede di Cagliari, sono esercitati dai Comitati di controllo di cui alle leggi regionali 23 ottobre 1978, n. 62 e 23 agosto 1985, n. 20.

2. I controlli vengono esercitati secondo le disposizioni contenute nel capo IV della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62 e nell'articolo 31 della legge regionale 16 marzo 1981, n. 13 concernente il controllo sugli atti delle Unità sanitarie locali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2.

SECHI, Segretario:

Art. 2

Deliberazioni soggette al controllo

1. Sono soggette al controllo, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, le deliberazioni concernenti:

- a) l'assunzione del personale, compreso quello a termine;
- b) la stipulazione di contratti di ricerca e l'istituzione di borse di studio;
- c) il trattamento economico del personale;
- d) le alienazioni e gli acquisti immobiliari;
- e) le transazioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 3.

SECHI, Segretario:

Art. 3

Controllo del Comitato regionale e del Comitato circoscrizionale

1. Sulle deliberazioni di cui alle lettere a) e c) del precedente articolo il controllo viene esercitato dal Comitato regionale di controllo di cui alla legge regionale 23 agosto 1985, n. 20, mentre le restanti deliberazioni verranno sottoposte al controllo del Comitato circoscrizionale di controllo, di cui alla legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, entrambi con sede in Cagliari.

2. Copia di tutte le deliberazioni dovrà essere trasmessa, per conoscenza, contestualmente all'invio al Comitato di controllo, all'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 4.

SECHI, Segretario:

Art. 4

Annullamento delle deliberazioni

1. Non è consentito l'annullamento delle deliberazioni adottate in deroga alle disposizioni regionali vigenti, sempre per la parte assistenziale, ove la deroga sia stata autorizzata, con riguardo alle finalità specifiche dell'Istituto, mediante decreto del Ministero della sanità di concerto con il Ministero della ricerca scientifica.

2. L'autorizzazione della deroga dovrà essere richiesta dall'Istituto con le modalità previste dal secondo e terzo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1989, n.

617.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 5.

SECHI, *Segretario*:

Art. 5

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale della Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

La votazione per appello nominale avverrà successivamente.

Discussione degli articoli della proposta di legge Pubusa - Sanna - Cocco - Serri - Cuccu - Urraci - Barranu - Manca - Ladu L.: "Norme sui rapporti fra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa" (4)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge numero 4; relatori gli onorevoli Tamponi e Pubusa.

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pubusa, relatore.

PUBUSA (P.C.I.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tamponi, relatore.

TAMPONI (D.C.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 1.

SECHI, *Segretario*:

TITOLO I

PRINCIPI

Art. 1

Applicazione

1. La presente legge si applica all'Amministrazione della Regione autonoma della Sardegna, alle aziende autonome regionali, agli enti regionali con esclusione di quelli economici, nonché alle funzioni delegate e subdelegate dalla Regione ad enti ed organismi comunque denominati.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2.

SECHI, *Segretario*:

Art. 2

Informalità dell'azione amministrativa regionale

1. L'attività amministrativa deve svolgersi in modo sollecito, semplice ed economico. Le pubbliche amministrazioni debbono disporre i soli adempimenti strettamente necessari allo svolgimento dell'istruttoria, evitando il ricorso a forme

complesse o onerose.

2. Quando sono prescritte forme procedurali, il procedimento è vincolato, oltre che al rispetto delle norme della presente legge, esclusivamente a quello delle disposizioni che lo riguardano espressamente. Ulteriori adempimenti possono essere previsti dalle amministrazioni solo per gravi e motivate esigenze manifestatesi nel corso del procedimento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 3.

SECHI, Segretario:

Art. 3

Doverosità dell'azione amministrativa

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero sia iniziato d'ufficio, l'Amministrazione regionale deve concluderlo mediante l'emanazione di un atto esterno sindacabile dagli interessati.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 4.

SECHI, Segretario:

Art. 4

Pubblicità degli atti dell'amministrazione

1. L'attività amministrativa regionale è retta dal principio di pubblicità, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalla legge regionale 15 luglio 1986, n. 47, sul diritto di accesso ai

documenti amministrativi della Regione Sarda.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 5.

SECHI, Segretario:

Art. 5

Obbligo di motivazione

1. Ogni atto amministrativo scritto dev'essere motivato. La motivazione deve indicare i motivi essenziali, giuridici e di fatto, che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. La motivazione non è richiesta:

a) se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato nel testo dell'atto;

b) se per la semplicità dell'atto e la sua ripetitività le ragioni della decisione sono implicite.

3. Nel caso di cui alla precedente lettera a), assieme con l'atto che contiene la decisione deve essere comunicato all'interessato anche l'atto cui si richiama.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 6.

SECHI, Segretario:

Art. 6

Principio della contrattualità

1. Allo scopo di accelerare lo svolgimento

dell'azione amministrativa e disciplinare con maggiore stabilità e precisione i comportamenti propri e dei privati oltre che i diritti e doveri reciproci, l'Amministrazione regionale favorirà la conclusione di accordi con gli interessati, senza pregiudizio dei diritti dei terzi e fatte salve le facoltà e le procedure previste dal titolo III.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 6 bis.

SECHI, Segretario:

TITOLO II

RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO E OBBLIGO DI PROCEDERE

Art. 6 bis

Applicazione agli enti

1. Le norme del presente titolo si applicano all'Amministrazione regionale.

2. Entro 6 mesi gli organi competenti degli enti ed organismi di cui all'articolo 1 adottano le disposizioni necessarie a dare attuazione alle norme del presente titolo tenendo conto delle peculiarità della propria organizzazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 7.

SECHI, Segretario:

Art. 7

Responsabilità del procedimento

1. Alla conduzione e all'istruttoria del procedimento provvede l'unità organizzativa competente per materia ai sensi del regolamento di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

2. Il Presidente della Giunta regionale o gli Assessori regionali, nell'ambito delle rispettive competenze, sentito il coordinatore generale, determinano, per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge, per regolamento o per programma, il termine, decorrente dall'avvio d'ufficio o su domanda del procedimento, entro cui esso deve concludersi.

3. Per la realizzazione di particolari procedimenti ovvero di programmi di intervento che coinvolgano la competenza di più uffici o branche dell'Amministrazione, la Giunta regionale, su proposta del Presidente o, su sua delega, dell'Assessore regionale degli affari generali, determina, con propria motivata deliberazione - sulla base del principio della competenza prevalente - la branca dell'Amministrazione e lo specifico servizio o settore responsabile della predetta realizzazione e dell'eventuale adozione dei relativi provvedimenti finali, nonché l'ordine generale di priorità dell'istruttoria, il termine entro il quale il procedimento deve essere concluso ed il personale allo scopo necessario.

4. Nell'ambito delle attribuzioni stabilite dalla legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, il coordinatore del servizio o del settore responsabile della conduzione del procedimento provvede ad assegnare a sé, o ad altro addetto alla struttura di competenza, la responsabilità della conduzione e dell'istruttoria del singolo procedimento entro i termini fissati ai sensi del comma secondo. Contestualmente alla assegnazione, il coordinatore indica o propone, secondo le proprie competenze, il personale necessario per lo svolgimento del procedimento.

5. Agli interessati è comunicato il servizio o settore responsabile del singolo procedimento e il nome del funzionario specificamente preposto. La comunicazione è effettuata, ove possibile, all'atto del ricevimento della domanda o dell'avvio d'ufficio del procedimento e, in ogni caso, all'atto dell'assegnazione di cui al precedente quarto comma e a richiesta di chiunque vi abbia interesse.

6. Delle disposizioni organizzative e procedurali di cui ai precedenti commi, nonché dell'esatta denominazione del servizio e dei relativi settori incaricati della realizzazione del procedimento, con utili indicazioni anche di recapito, è data notizia con avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 8.

SECHI, Segretario:

Art. 8

Funzioni del responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento:

a) valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;

b) accerta d'ufficio i fatti disponendo il compimento degli atti istruttori o assumendo le altre iniziative necessarie e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare esso può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica o integrazione di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

c) indice previa intesa con il coordinatore generale, le conferenze di servizi di cui all'articolo 18;

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

e) adotta, in quanto previsto, il provvedimento conclusivo nei termini di cui al precedente articolo, ovvero, negli stessi termini, propone all'organo competente ad adottarlo uno o più progetti di provvedimento.

2. L'organo competente, ove lo ritenga necessario, può disporre un supplemento di istrutto-

ria, fissando a tal uopo un congruo termine al responsabile del procedimento. In ogni caso l'organo competente adotta il provvedimento entro i trenta giorni successivi alla definitiva conclusione dell'istruttoria, con l'obbligo di puntuale motivazione sulle ragioni di dissenso ove intenda discostarsi dalle proposte del responsabile del procedimento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 9.

SECHI, Segretario:

Art. 9

Collaborazione di altri uffici

1. Tutti gli uffici che ne siano richiesti sono tenuti a prestare tempestiva collaborazione al responsabile del procedimento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 9 bis.

SECHI, Segretario:

Art. 9 bis

Abrogazione di norme

1. L'articolo 8 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, è abrogato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 10.

SECHI, Segretario:

TITOLO III

CONTRADDITTORIO E PARTECIPAZIONE

Art. 10

Comunicazione agli interessati

1. L'iniziativa d'ufficio, o a richiesta di un terzo, del procedimento volto alla emanazione di un provvedimento dal quale possano derivare effetti limitativi o estintivi di diritti o interessi legittimi, costitutivi di obblighi o impositivi di sanzioni, deve essere comunicata ai soggetti nei confronti dei quali si produrranno tali effetti, nonché ai soggetti che per legge devono essere rappresentati in detto procedimento. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al successivo articolo con una pubblicazione ai sensi dell'articolo 12.

2. L'autorità competente deve dar notizia ai soggetti interessati della propria determinazione a non dar corso al procedimento, per mancanza dei presupposti essenziali, in ordine ad una richiesta da essi avanzata.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 11.

SECHI, Segretario:

Art. 11

Contenuto della comunicazione

1. Nella comunicazione di cui al precedente articolo 10 devono essere indicati:

- a) l'amministrazione competente;
- b) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento di cui all'articolo 7 della presente legge;
- c) i fatti che giustificano la determinazione di procedere o di non dar corso alla richiesta della parte interessata ai sensi del precedente articolo;
- d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti, nel corso del procedimento;
- e) in linea generale gli adempimenti prescritti e le prevedibili modalità per lo svolgimento del procedimento.

2. La comunicazione deve essere data a mezzo posta o comunque in forme più semplici, eventualmente concordate con gli interessati, che comunque consentano di attestare il ricevimento della stessa.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 12.

SECHI, Segretario:

Art. 12

Pubblicità della iniziativa

1. Nei casi in cui da un provvedimento possa derivare un rilevante pregiudizio a soggetti diversi dai destinatari di esso, l'amministrazione è tenuta a dare pubblicità all'iniziativa e al procedimento mediante pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dei dati di cui al precedente articolo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 13.

SECHI, *Segretario*:

Art. 13

Intervento nel procedimento

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici, diffusi, collettivi o privati, al quale possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, ha facoltà di intervenire nel procedimento, di propria iniziativa o su richiesta dell'Amministrazione regionale competente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*)

Si dia lettura dell'articolo 14.

SECHI, *Segretario*:

Art. 14

Forme del contraddittorio

1. I soggetti a seguito della cui istanza ha avuto avvio il procedimento, quelli di cui al precedente articolo 10 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 13 della presente legge hanno diritto:

a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 15 luglio 1986, n. 47, sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione Sardegna;

b) di assistere personalmente o mediante un proprio rappresentante alle ispezioni e agli accertamenti volti a verificare fatti rilevanti ai fini della decisione;

c) di presentare documenti, memorie ed opposizioni scritte che l'autorità ha obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento;

d) di chiedere di essere ascoltati dall'autorità competente su fatti rilevanti ai fini della decisione.

2. In ogni caso, prima di decidere negativamente in ordine ad una richiesta, l'amministrazione

deve consentire a chi l'ha avanzata di illustrare per iscritto le sue ragioni.

3. L'amministrazione procedente può richiedere che siano esibiti documenti pertinenti all'oggetto del procedimento, assegnando alla parte un termine congruo per l'esibizione.

4. Gli adempimenti di cui ai commi precedenti non devono ritardare lo svolgimento del procedimento; a tal fine il responsabile ne stabilisce lo svolgimento, ove possibile, fin dalla comunicazione iniziale, ovvero ne fissa i termini nel corso dell'istruttoria, anche modificando la precedente comunicazione, dandone notizia alle parti, in modo da rispettare in ogni caso il termine di cui all'articolo 7.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*)

Si dia lettura dell'articolo 15.

SECHI, *Segretario*:

Art. 15

Eccezioni

1. Ad eccezione di quanto stabilito nell'articolo seguente, le disposizioni del presente titolo non si applicano nei confronti dell'attività dell'Amministrazione regionale indirizzata alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, nonché ai procedimenti tributari, di controllo di legittimità e in materia di personale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*)

Si dia lettura dell'articolo 16.

SECHI, *Segretario*:

Art. 16

Istruttoria pubblica

1. L'adozione di strumenti urbanistici, di piani commerciali e di piani paesistici, la localizzazione di centrali energetiche e ogni altro provvedimento che determini l'esecuzione di opere pubbliche, che incidano in modo rilevante sull'economia e sull'assetto del territorio devono essere preceduti da istruttoria pubblica. Alla ricognizione di tali atti si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale.

2. A tal fine l'ufficio procedente, previo pubblico avviso, indice apposite riunioni per l'esame dell'iniziativa.

3. Alle riunioni possono partecipare, oltre i promotori del procedimento, le amministrazioni regionali e le organizzazioni sociali e di categoria interessate. Tutti coloro che vi abbiano interesse, anche di fatto, possono far pervenire proposte e osservazioni scritte.

4. La riunione è presieduta dal responsabile del procedimento che dà sommaria esposizione delle ragioni dell'iniziativa e degli intendimenti dell'Amministrazione. Dà quindi la parola agli intervenuti, in ordine di richiesta. Non è consentito l'intervento di più di un rappresentante per organizzazione, salvo che, per particolari ragioni, il responsabile del procedimento non lo consenta. E' consentita una breve replica. Della seduta è steso un verbale in cui sono sinteticamente illustrate le posizioni espresse.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 17.

SECHI, Segretario:

Art. 17

Predeterminazione e pubblicazione di criteri per

l'attribuzione di ausili

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti di qualsiasi natura, sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, da parte dell'amministrazione procedente, dei criteri e delle modalità cui l'amministrazione stessa dovrà attenersi. Per l'Amministrazione regionale criteri e modalità sono deliberati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente.

2. L'effettiva osservanza di tali criteri deve risultare dai provvedimenti di cui al precedente comma.

3. La concessione di vantaggi economici di cui al primo comma di ammontare superiore a lire 50.000.000 è subordinata alla certificazione del fatturato e delle spese dei soggetti richiedenti da parte di revisori iscritti all'albo dei dottori commercialisti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, o all'albo dei ragionieri e periti commerciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068. Tali certificazioni non vincolano l'Amministrazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 18.

SECHI, Segretario:

TITOLO IV

SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE
AMMINISTRATIVA

Art. 18

Conferenza di servizi

1. Qualora sia opportuno effettuare un esa-

me contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'Amministrazione regionale procedente promuove di regola una conferenza di tutte le amministrazioni interessate.

2. La conferenza deve essere obbligatoriamente indetta qualora l'Amministrazione regionale procedente debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altri uffici dell'amministrazione regionale. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza sono vincolanti per tutte le amministrazioni regionali convocate e il provvedimento emanato dall'organo procedente tiene luogo degli atti predetti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 19.

SECHI, Segretario:

Art. 19

Pareri

1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, esso deve emettere il proprio parere entro il termine prefissatogli da disposizioni di legge o di regolamento o, in mancanza, dal responsabile del procedimento che richiede il parere secondo i criteri di cui al quarto comma dell'articolo 14. Ove il parere non venga emesso nei termini previsti, il responsabile del procedimento adotta comunque il provvedimento o propone il progetto dello stesso.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 20.

SECHI, Segretario:

Art. 20

Accertamenti tecnici

1. Ove, per disposizione espressa di legge o di regolamento, sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi o enti appositi e tali organi o enti non provvedano nei termini prefissati dalle disposizioni stesse o, in mancanza, dal responsabile del procedimento, questi può chiedere le valutazioni ad altri organi o enti dell'Amministrazione regionale che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, fissando un termine.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 21.

SECHI, Segretario:

Art. 21

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di documenti in possesso dell'amministrazione

1. I fatti, gli stati e le qualità attestati in documenti in possesso dell'Amministrazione regionale o che quest'ultima è tenuta a certificare sono accertati d'ufficio ai sensi del precedente articolo 8 su dichiarazione dell'interessato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Gli articoli 22, 23 e 24 sono soppressi.
Si dia lettura dell'articolo 25.

SECHI, Segretario:

Art. 25

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore dopo un anno dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. Entro quattro mesi dalla data della pubblicazione della presente legge, l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione riferisce alla competente Commissione consiliare sulle iniziative assunte in previsione della sua entrata in vigore.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Approvazione del disegno di legge n. 70 e della proposta di legge n. 4

Votazione per appello nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale del disegno di legge numero 70.

Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì; coloro i quali sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello nominale. (E' estratto il numero 53, corrispondente al nome del consigliere Pili.)

Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Pili.

SECHI, Segretario, procede all'appello.

Rispondono sì i consiglieri: Pili - Piras - Porcu - Pubusa - Ruggeri - Satta S. - Satta G. - Sechi - Selis - Serra - Serri - Soro - Tamponi - Tarquini - Tidu - Urraci - Usai E. - Usai S. - Zucca - Amadu - Atzori - Barranu - Cabras - Cadoni - Carta - Carusillo - Casu - Cogodi - Dadea - Deiana - Desini - Fadda A. - Fadda P. - Fantola - Farigu - Floris - Giagu - Ladu S. - Manca - Manchinu - Mulas F. -

Mulas M.G. - Muledda - Onnis.

Si sono astenuti: il Presidente Mereu Salvatore - Planetta - Puligheddu - Salis - Ladu G. - Melis - Morittu - Murgia.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	52
votanti	44
astenuti	8
maggioranza	23
favorevoli	44

(Il Consiglio approva).

Votazione per appello nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale della proposta di legge numero 4.

Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Porcu. Ne ha facoltà.

PORCU (M.S.I.-D.N.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, semplicemente per esprimere e motivare il voto favorevole del mio Gruppo a questa proposta di legge. Noi non siamo presenti nella prima Commissione e quindi non abbiamo potuto partecipare ai lavori preparatori di questa proposta di legge. Crediamo comunque che sia meritevole del nostro voto favorevole ogni provvedimento che serva a garantire meglio i cittadini nei loro rapporti con la pubblica amministrazione.

Il rapporto cittadini-pubblica amministrazione è una delle questioni più importanti e, direi, di più difficile soluzione della vita moderna e del rapporto tra istituzioni e cittadini. Tutti gli sforzi devono essere fatti per rendere più trasparente, più efficiente e veramente al servizio del cittadino la pubblica amministrazione. Certe volte il rapporto tra l'amministrazione regionale in particolare e i cittadini è di tipo antiquato, qualche volta borbonico. Deve essere chiaro però che non bastano le buone leggi di carattere amministrativo, non bastano le norme che disciplinano i rapporti tra gli

uffici e chi a quegli uffici si reca per ricevere giustizia o per il disbrigo di una pratica; bisogna avere chiaro il principio che il rapporto cittadino-istituzioni, mediato dai pubblici uffici, è una delle questioni più importanti per la democrazia italiana. Il cittadino deve avere giustizia nel tempo più breve possibile; deve vedere sbrigare le proprie pratiche senza l'aiuto di raccomandazioni o di potenti e la pubblica amministrazione deve garantire la trasparenza dei suoi atti. A questo proposito forse non è male, onorevoli colleghi, che ci riallacciamo brevemente a quanto riportato stamattina sulla stampa a proposito della ingerenza della politica nella pubblica amministrazione e in alcuni aspetti importanti di essa. Noi siamo stati da sempre una pubblica amministrazione non inquinata dalla politica. Noi vogliamo la fuoriuscita dei partiti in quanto tali dagli enti e dagli organi che interessano i cittadini. La pubblica amministrazione deve avere un alto tasso di neutralità, non deve essere consentita la lottizzazione nel campo della pubblica amministrazione; deve essere chiaro che il rapporto tra i cittadini e gli enti deve essere il più possibile democratico e il più possibile aperto con la sorveglianza di tutti quanti. Per questo auspichiamo che finalmente la Regione scardini quei centri di potere e di lottizzazione che rendono elefantiaci, paralizzandone l'attività, quegli enti che invece dovrebbero essere fatti per portare benefici ai cittadini.

In questo senso, signor Presidente, l'auspicio nostro è che partendo da questa legge, che pure trova l'unanimità dei consensi, si possa iniziare a risolvere definitivamente ben altre questioni su cui indubbiamente non ci sarà l'unanimità perché bisognerà intervenire su situazioni ramificate di cancrena politica e amministrativa che vanno assolutamente rimosse. Fuori i partiti dai centri della gestione amministrativa! Questi centri devono essere liberati dalle pastoie di carattere lottizzatorio che finora ne hanno impedito un corretto e sano procedere. Questa è la nostra visione critica su questo argomento. Non basta questa legge ma speriamo che sia soltanto il primo passo per una maggiore trasparenza e puntualità della pubblica amministrazione.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione per appello nominale della proposta di legge numero 4. Coloro i quali sono favorevoli risponde-

ranno sì; coloro i quali sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello nominale. (*E' estratto il numero 80, corrispondente al nome del consigliere Zurru.*)

Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Zurru.

SECHI, Segretario, procede all'appello.

Rispondono sì i consiglieri: Amadu - Atzori - Baghino - Baroschi - Barranu - Cabras - Cadoni - Carusillo - Casu - Cogodi - Dadea - Deiana - Fadda A. - Fadda P. - Fantola - Farigu - Floris - Giagu - Ladu G. - Ladu S. - Loretto - Manca - Manchinu - Mannoni - Melis - Morittu - Mulas F. - Mulas M.G. - Muledda - Murgia - Onnis - Piras - Planetta - Porcu - Pubusa - Puligheddu - Ruggeri - Salis - Satta A. - Satta G. - Sechi - Selis - Serri - Soro - Tamponi - Tarquini - Tidu - Urraci - Usai E. - Usai S. - Zucca.

Si è astenuto: il Presidente Mereu Salvatorangelo.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	52
votanti	51
astenuti	1
maggioranza	27
favorevoli	51

(*Il Consiglio approva.*)

Discussione del disegno di legge: "Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 18 dicembre 1989, n. 165, relativo al prelevamento della somma di lire 60.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - capitolo 03010 - a favore del capitolo 12204 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dell'Igiene e sanità e assistenza sociale. Spese per il pagamento delle provvidenze ex articolo 7, legge regionale 5 febbraio 1982, n. 6 agli allevatori di Desulo" (102)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la

discussione del disegno di legge numero 102; relatore l'onorevole Selis.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo unico.

SECHI, Segretario:

Articolo unico

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27, ultimo comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è convalidato il decreto del Presidente della Giunta regionale 18 dicembre 1989, n. 165, concernente il prelevamento della somma di lire 60.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - capitolo 03010 - dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, a favore del capitolo 12204 relativo a "Assegni di sostentamento ai suinicoltori i cui allevatori siano stati colpiti dalla peste suina africana" dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dell'igiene e sanità e assistenza sociale, del bilancio regionale per l'anno finanziario 1989.

Votazione per appello nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale del disegno di legge numero 102. Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì; coloro i quali sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello nominale. *(E' estratto il numero 56, corrispondente al nome del consigliere Porcu.)*

Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal Consigliere Porcu.

SECHI, Segretario, procede all'appello.

Rispondono sì i consiglieri: Porcu - Pubusa - Puligheddu - Ruggeri - Salis - Satta A. - Satta G. - Sechi - Selis - Serra - Serrenti - Serri - Soro - Tamponi - Tarquini - Tidu - Urraci - Usai E. - Usai S. - Zucca - Amadu - Atzori - Baghino - Baroschi - Barranu - Cabras - Cadoni - Carta - Carusillo - Casu - Cogodi - Corda - Dadea - Degortes - Deiana - Desini - Fadda A. - Fadda P. - Fantola - Farigu - Floris - Giagu - Ladu L. - Ladu S. - Loretto - Manca - Manchinu - Mannoni - Merella - Morittu - Mulas F. - Mulas M.G. - Muledda - Onnis - Ortu - Pili - Piras - Planetta.

Si è astenuto: il Presidente Mereu Salvatorangelo.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	59
votanti	58
astenuti	1
maggioranza	30
favorevoli	58

(Il Consiglio approva).

Discussione del disegno di legge: "Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 29 dicembre 1989, n. 177, relativo al prelevamento della somma di lire 56.307.025 dal fondo di riserva per spese impreviste - capitolo 03010 - a favore del capitolo 08080 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dei lavori pubblici. Spese per la costruzione rete idrica e fognaria - 1° lotto - La Maddalena" (103)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 103; relatore l'onorevole Selis.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Selis, relatore.

SELIS (D.C.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di

parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo unico.

SECHI, Segretario:

Articolo unico

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27, ultimo comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è convalidato il decreto del Presidente della Giunta regionale 29 dicembre 1989, n. 177, concernente il prelevamento della somma di lire 56.307.025 dal fondo di riserva per spese impreviste - capitolo 03010 - dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio, a favore del capitolo 08080, relativo a "Spese per la realizzazione di un piano straordinario di opere igienico-sanitarie per il triennio 1979-1981", dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dei lavori pubblici, del bilancio regionale per l'anno finanziario 1989.

Votazione per appello nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale del disegno di legge numero 103.

Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì; coloro i quali sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello nominale. *(E' estratto il numero 24, corrispondente al nome del consigliere Fadda Paolo.)*

Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Fadda Paolo.

SECHI, Segretario, procede all'appello.

Rispondono sì i consiglieri: Fadda P. - Fantola - Farigu - Floris - Giagu - Ladu G. - Ladu L. - Ladu S. - Lorelli - Loretto - Manca - Manchinu - Mannoni - Merella - Morittu - Mulas F. - Mulas M.G. - Muledda - Onnis - Ortu I. - Pes - Pili - Piras -

Planetta - Porcu - Pubusa - Puligheddu - Randazzo - Ruggeri - Salis - Satta G. - Sechi - Selis - Serra - Serrenti - Serri - Soro - Tamponi - Tarquini - Tidu - Urraci - Usai E. - Usai S. - Zucca - Amadu - Atzori - Baghino - Baroschi - Barranu - Cabras - Cadoni - Carta - Carusillo - Casu - Cogodi - Corda - Dadea - Degortes - Desini - Fadda A. - Fadda F.

Si è astenuto: il Presidente Mereu Salvatorangelo.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	62
votanti	61
astenuti	1
maggioranza	31
favorevoli	61

(Il Consiglio approva).

Discussione del testo unificato delle proposte di legge Fadda P. - Ruggeri-Mulas M.G.-Cuccu-Corda-Cogodi-Fadda F.-Giagu-Ladu G.-Mereu O.-Randazzo-Usai S.: "Organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato" (79) e Usai S. - Loretto - Soro - Ladu S. - Amadu - Atzori - Baghino - Carusillo - Corda - Delana - Fadda P. - Fantola - Giagu - Onida - Randazzo - Sechi - Selis - Serra A. - Serra G. - Serra Pintus - Tamponi - Tidu: "Disciplina degli assetti istituzionali del settore artigiano" (98)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato delle proposte di legge numero 79 e 98; relatore gli onorevoli Fadda Paolo e Ruggeri.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché l'onorevole Fadda Paolo è assente, ci si rimette alla sua relazione scritta. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ruggeri, relatore.

RUGGERI (P.C.I.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura del Titolo.

SECHI, *Segretario*:

TITOLO

Organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sul titolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 1.

SECHI, *Segretario*:

TITOLO I

COMMISSIONI PROVINCIALI E COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

PARTE PRIMA

COSTITUZIONE, ELEZIONE, ATTRIBUZIONI E ORGANIZZAZIONE DELLE COMMISSIONI

Art. 1

Commissioni provinciali per l'artigianato

1. Sono costituite nelle quattro province della Sardegna le Commissioni per l'artigianato.

2. Le Commissioni provinciali sono organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato e sono espresse dagli artigiani che svolgono l'attività nei comuni della Provincia.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di

parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2.

SECHI, *Segretario*:

Art. 2

Compiti delle commissioni provinciali

1. Alle commissioni provinciali per l'artigianato sono attribuiti i seguenti compiti:

a) provvedere alla tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane ed alla loro revisione nei termini e con le modalità previsti dalle leggi vigenti;

b) deliberare sulle iscrizioni delle imprese artigiane agli albi provinciali e sulle loro modificazioni e cancellazioni in relazione alla sussistenza, modificazione e perdita dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) adottare ogni utile iniziativa intesa a far conoscere, tutelare, migliorare e sviluppare le attività artigiane, nonché ad aggiornare i metodi produttivi in armonia col progresso della tecnica e delle applicazioni scientifiche e con le esigenze del commercio interno ed estero dei prodotti artigiani, incoraggiando, in modo particolare, quella produzione artigiana che meglio risponde alle tradizioni ed alle possibilità locali;

d) concorrere con la commissione regionale per l'artigianato allo svolgimento di indagini, studi, rilevazioni statistiche, informazioni e documentazioni sulle attività derivanti da una idonea gestione dell'albo ai fini statistici;

e) pubblicare annualmente una relazione sulla situazione dell'artigianato nei rispettivi territori;

f) concorrere, per il territorio di competenza, all'elaborazione, promozione e realizzazione del programma di attività della commissione regionale dell'artigianato;

g) assumere iniziative per lo sviluppo dell'associazionismo e per la creazione di servizi reali alle imprese;

h) provvedere alla compilazione delle liste elettorali ed a tutte le operazioni connesse alla

elezione dei titolari delle imprese artigiane componenti la commissione provinciale per l'artigianato;

i) svolgere ogni altro compito loro attribuito dalle leggi regionali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 3.

SECHI, Segretario:

Art. 3

Sede delle commissioni provinciali per l'artigianato

1. La sede delle commissioni provinciali per l'artigianato è mantenuta presso le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Al fine di assicurare il regolare funzionamento delle commissioni, l'Assessore regionale competente è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. Le convenzioni, in particolare, dovranno prevedere che il personale delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, eventualmente adibito in modo esclusivo all'espletamento dei compiti di segreteria delle commissioni, pur rimanendo inquadrato nei ruoli organici degli stessi enti camerali, con il medesimo stato giuridico e trattamento economico, è posto funzionalmente alle dipendenze dei Presidenti delle commissioni provinciali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 4.

SECHI, Segretario:

Art. 4

Composizione delle commissioni provinciali

1. Le commissioni, composte da 16 membri, sono costituite:

a) da dodici rappresentanti dei titolari di imprese artigiane che vengono eletti dagli artigiani iscritti ai rispettivi albi provinciali;

b) da un membro designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori dipendenti nella provincia;

c) da un rappresentante dei Comuni designato dall'A.N.C.I.;

d) da un esperto di artigianato designato dall'Assessore regionale competente;

e) da un rappresentante designato dalla Giunta camerale della Camera di Commercio.

2. Fanno parte della Commissione con voto consultivo un rappresentante dell'I.N.P.S. ed un rappresentante dell'Ufficio Provinciale del Lavoro.

3. Le Commissioni provinciali per l'artigianato sono costituite con decreto dell'Assessore regionale competente e durano in carica cinque anni. Alla scadenza continuano ad esercitare le proprie funzioni fino al loro rinnovo.

4. In caso di decesso, decadenza o dimissioni dei componenti di cui alla lettera a) del presente articolo, alla loro sostituzione si provvede con la nomina del primo dei non eletti della rispettiva lista di appartenenza; ove la lista sia esaurita si provvede con la nomina di imprenditori artigiani designati dall'organizzazione di categoria che risulti presentatrice della lista di appartenenza dei membri da sostituire.

5. Tutti i componenti delle commissioni vengono nominati con decreto dell'Assessore regionale competente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 5.

SECHI, *Segretario*:

Art. 5

Elezione dei rappresentanti degli artigiani

1. L'Assessore regionale competente in materia di artigianato stabilisce, con proprio decreto, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna almeno 80 giorni prima della consultazione ed affisso negli albi dei Comuni, delle Province e delle Camere di Commercio, la data della elezione dei membri di cui alla lettera a) dell'articolo precedente. La predetta data deve essere comune per tutte le Commissioni provinciali.

2. Il decreto di cui sopra contiene, distinti per albo provinciale, l'approvazione degli elenchi degli iscritti, aggiornati a non più di novanta giorni prima. Detti elenchi rimarranno depositati presso l'Assessorato competente a disposizione di chiunque vorrà consultarli. Inoltre, copia dei sopracitati elenchi dovrà essere affisso agli albi di cui al comma precedente sino alla data di proclamazione degli eletti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 6.

SECHI, *Segretario*:

Art. 6

Pubblicità delle liste

1. Le liste dei candidati, unitamente alle dichiarazioni di accettazione delle candidature, devono essere presentate al Presidente della commissione entro le ore 13 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel B.U.R.A.S. del decreto di indizione delle elezioni. Le liste posso-

no contenere un numero di candidati non superiore al numero dei componenti da eleggere e non inferiore al 50 per cento degli stessi. Esse devono essere presentate da almeno 150 artigiani nelle province aventi fino a 10.000 imprese iscritte all'albo e da almeno 200 artigiani nelle province con una consistenza superiore. Le dichiarazioni di accettazione e le firme dei presentatori di cui al successivo comma devono essere autenticate dal Sindaco o da un suo delegato o dal Segretario comunale o dal Conciliatore o da un Notaio.

2. I presentatori devono essere titolari di imprese iscritte nel corrispondente albo provinciale e possono sottoscrivere soltanto una lista. Le liste devono essere presentate da uno dei firmatari a cui deve essere rilasciata relativa ricevuta.

3. Le liste sono contrassegnate da un numero progressivo in corrispondenza dell'ordine di presentazione. Al numero può essere abbinato anche un simbolo.

4. Nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine utile per la presentazione delle liste la commissione provinciale provvede ad accertarne la regolarità.

5. Le eventuali decisioni concernenti l'esclusione di singoli candidati o di liste devono essere motivate e, a cura della commissione provinciale, notificate entro cinque giorni dalla loro adozione ai candidati estromessi e al presentatore della lista esclusa.

6. I presentatori delle liste ed i candidati estromessi o esclusi possono inoltrare ricorso, entro cinque giorni dalla notifica della decisione della commissione, all'Assessore regionale competente che decide entro dieci giorni dalla ricezione del ricorso.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 7.

SECHI, *Segretario*:

Art. 7

Modalità delle elezioni

1. Entro il quarantesimo giorno successivo al termine utile per la presentazione delle liste, il Presidente della commissione provinciale per l'artigianato, pubblica un manifesto da affiggere per almeno 15 giorni negli albi della Camera di Commercio, negli spazi destinati alle pubbliche affissioni, nella sede degli albi dei Comuni della Provincia, con il quale vengono resi noti agli elettori:

a) la data e l'orario delle votazioni, con inizio alle ore 8 e termine alle ore 20 del medesimo giorno;

b) le liste dei candidati, contrassegnate ciascuna da un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione;

c) la sede delle sezioni elettorali;

d) l'avvenuta pubblicazione delle liste degli elettori, distinte per sezioni, negli albi della Camera di Commercio e dei Comuni, fino al giorno delle elezioni.

2. Le votazioni hanno luogo in un giorno festivo entro il ventesimo giorno antecedente quello di scadenza del quinquennio di durata in carica della commissione.

3. La ripartizione del territorio della Provincia in sezioni elettorali è effettuata, a cura della commissione provinciale per l'artigianato, in modo che in ciascuna sezione il numero degli elettori non sia superiore a 500. La commissione può, qualora circostanze particolari lo rendano opportuno, raggruppare gli elettori di più Comuni confinanti.

4. I certificati elettorali sono predisposti e inviati a mezzo di lettera raccomandata a cura delle commissioni provinciali e con onere a carico della Regione, a ciascun elettore presso la sede dell'impresa, entro il quindicesimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni. Copia del certificato è reperibile presso la sezione elettorale di appartenenza.

5. Le sezioni elettorali hanno sede presso i locali del Comune o comunque all'interno di edifici pubblici preventivamente concordati con l'Amministrazione comunale. In ciascuna sezione è affissa la lista degli elettori della sezione stessa, nonché le liste dei candidati.

6. La commissione provinciale per l'artigia-

nato provvede a nominare, entro il quinto giorno antecedente quello delle votazioni, un Presidente per ciascuna sezione elettorale, scegliendolo fra i dipendenti dello Stato, della Regione o degli enti locali in possesso almeno del diploma di scuola media di secondo grado, nonché due scrutatori e il segretario del seggio scelti fra imprenditori artigiani iscritti nella lista della sezione non candidati.

7. Al presidente, agli scrutatori ed al segretario spetta il trattamento economico previsto per le elezioni comunali, a carico della Regione.

8. Sono elettori i titolari - o i legali rappresentanti nel caso di società - di imprese artigiane che, alla data del 31 dicembre dell'anno che precede quello in cui si effettuano le elezioni, risultano iscritte all'albo.

9. Sono eleggibili gli artigiani ricompresi negli elenchi di cui all'ultimo comma del precedente articolo 3 che siano iscritti all'albo da almeno un anno e che siano altresì iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica.

10. E' incompatibile la contemporanea appartenenza a più di una commissione provinciale per l'artigianato. Tale incompatibilità deve essere rimossa attraverso l'esercizio dell'opzione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 8.

SECHI, Segretario:

Art. 8

Modalità di elezione

1. L'elezione dei componenti le commissioni provinciali per l'artigianato è effettuata a scrutinio di lista, con rappresentanza proporzionale.

2. Il voto è personale, uguale, libero e segreto.

3. Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda un segno nel contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che la contiene.

4. Ogni elettore può esprimere preferenze

per un numero di candidati, scelti esclusivamente fra quelli della lista votata, non superiore a tre.

5. La cifra elettorale generale sarà stabilita in base al numero di votanti ed i rappresentanti saranno ripartiti tra le sole liste che avranno ottenuto voti pari ad almeno il 10 per cento dei votanti, in relazione ai voti di lista ed al quoziente elettorali. Eventuali rappresentanti in ballottaggio saranno assegnati alla lista che ha ottenuto i maggiori resti.

6. All'interno delle singole liste aventi diritto a rappresentanti, risultano eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 9.

SECHI, *Segretario*:

Art. 9

Operazioni di scrutinio

1. Il giorno precedente la data delle elezioni, presso ogni sezione elettorale, si provvede alla costituzione del seggio.

2. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8 e terminano alle ore 20 dello stesso giorno.

3. Immediatamente dopo la chiusura dei seggi i componenti il seggio procedono allo spoglio delle schede annotando, in appositi verbali, i voti riportati da ogni lista, nonché le preferenze espresse per ciascun candidato.

4. Le schede e i verbali riportanti i risultati finali delle votazioni ed ogni altro atto riguardante lo svolgimento delle votazioni vengono trasmessi immediatamente al Presidente della commissione provinciale in plico sigillato e firmato dal presidente del seggio o dagli scrutatori o dal segretario. La commissione, entro il giorno successivo sulla base delle risultanze dei verbali delle singole sezioni elettorali procede alla proclamazione degli eletti.

5. Le operazioni di scrutinio e la proclamazione degli eletti avvengono in seduta pubblica.

6. Entro il giorno successivo alla proclamazione degli eletti, i presidenti delle commissioni provinciali debbono trasmettere tutti gli atti relativi alle elezioni in loro possesso all'Assessore regionale competente in materia di artigianato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 10.

SECHI, *Segretario*:

Art. 10

Ricorsi

1. Avverso le decisioni della commissione provinciale relative alle operazioni elettorali, ai risultati delle votazioni, all'assegnazione dei seggi ed alla proclamazione degli eletti, qualunque elettore può proporre ricorso all'Assessore regionale competente in materia di artigianato entro i successivi dieci giorni dal verificarsi dell'evento che dà luogo al ricorso.

2. L'Assessore decide entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso, sentite le parti interessate.

3. Per quanto non espressamente disposto in materia di procedimento elettorale, valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 11.

SECHI, *Segretario*:

Art. 11

Nomina del Presidente della commissione provinciale

1. Il Presidente della commissione provinciale per l'artigianato, che deve essere titolare di impresa artigiana, o il legale rappresentante nel caso di società, viene eletto dai membri di cui al punto a) del precedente articolo 4 a maggioranza assoluta nella prima votazione; successivamente si procede a ballottaggio tra i due candidati più votati. A parità di voti prevale il candidato espresso dalla lista che ha ottenuto maggiori voti o quello con una maggiore anzianità di iscrizione all'albo nel caso di ulteriore parità.

2. Con le stesse modalità si procede all'elezione di un Vice Presidente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 12.

SECHI, *Segretario*:

Art. 12

Commissione regionale per l'artigianato

1. La commissione regionale per l'artigianato ha sede presso l'Assessorato regionale competente in materia di artigianato ed è costituita con decreto di detto Assessore.

2. Essa è composta:

a) dai presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato;

b) da tre rappresentanti, designati dalle organizzazioni sindacali regionali più rappresentative dei lavoratori dipendenti;

c) da cinque esperti in materia di artigianato designati dalle organizzazioni più rappresentative sulla base dei seggi ottenuti alle elezioni delle

commissioni provinciali dell'artigianato ed operanti nella Regione;

d) da quattro rappresentanti della Regione, designati dagli Assessori competenti in materia di artigianato, di enti locali, di programmazione e di lavoro, scelti fra i funzionari in servizio presso gli Assessorati regionali competenti in materia;

e) da un rappresentante designato dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 13.

SECHI, *Segretario*:

Art. 13

Composizione della commissione regionale per l'artigianato

1. La commissione regionale per l'artigianato elegge nel proprio seno un Presidente, individuato tra i componenti di cui alle lettere a) e c) dell'articolo precedente, e due Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie.

2. Il Presidente ed i Vice Presidenti sono eletti con separate votazioni.

3. L'elezione del Presidente avviene con le stesse modalità previste dal precedente Art. 11, primo comma.

4. I Vice Presidenti sono eletti in unica votazione nella quale può essere espresso un solo voto; assume le funzioni vicarie il Vice Presidente che ottiene più voti o, in caso di parità, il più anziano in età.

5. Il Presidente ed i Vice Presidenti costituiscono l'Ufficio di presidenza.

6. L'Ufficio di presidenza provvede ad istituire tutte le pratiche sulle quali deve deliberare la commissione e cura l'esecuzione delle deliberazioni di quest'ultima.

7. Tutti gli oneri e spese per il funzionamento della commissione regionale per l'artigianato sono

a carico della Regione.

8. Per l'approfondimento di argomenti di particolare complessità la commissione regionale per l'artigianato può articolarsi in gruppi di lavoro.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 14.

SECHI, Segretario:

Art. 14

Compiti della commissione regionale per l'artigianato

1. La commissione regionale per l'artigianato:

a) presenta entro il mese di luglio di ogni anno all'Assessore regionale competente, il programma della propria attività per l'anno successivo ed il consuntivo dell'attività svolta nell'anno precedente. Tale programma deve tener conto anche delle eventuali proposte delle commissioni provinciali per l'artigianato;

b) decide sui ricorsi proposti avverso le deliberazioni delle commissioni provinciali per l'artigianato, di cancellazione dall'albo provinciale delle imprese artigiane;

c) svolge in stretta collaborazione con le commissioni provinciali per l'artigianato, attività di documentazione, di studio, di indagine e rilevazione statistica delle attività artigiane della Regione, avvalendosi prioritariamente degli enti strumentali regionali;

d) esprime pareri sugli atti della programmazione regionale in materia di artigianato, sentite le commissioni provinciali per l'artigianato;

e) svolge ogni altro compito attribuitole dalle leggi regionali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 15.

SECHI, Segretario:

Art. 15

Segreterie delle commissioni

1. Presso le commissioni provinciali e presso la commissione regionale per l'artigianato sono costituite apposite segreterie.

2. E' compito delle segreterie delle commissioni provinciali per l'artigianato:

a) curare gli adempimenti relativi alla iscrizione all'albo, alle variazioni ed alla cancellazione delle imprese artigiane;

b) compiere gli atti connessi agli adempimenti di legge e comunque di competenza delle rispettive commissioni;

c) curare la verbalizzazione, la pubblicità e la conservazione degli atti delle commissioni stesse;

d) curare il rilascio delle certificazioni previste dalla legge;

e) predisporre gli atti ed attuare le procedure relative alle revisioni periodiche dell'albo;

f) provvedere alla predisposizione, all'attuazione ed alla cura delle iniziative delle commissioni di carattere promozionale, statistico, di tutela o comunque di competenza delle commissioni stesse.

3. E' compito della segreteria della commissione regionale per l'artigianato:

a) curare la verbalizzazione, la pubblicità e la conservazione degli atti della commissione;

b) predisporre gli atti e curare le istruttorie relative ai ricorsi preposti contro le decisioni delle commissioni provinciali per l'artigianato;

c) compiere gli atti connessi agli adempimenti di legge di competenza della commissione;

d) provvedere alla predisposizione, all'attuazione ed alla cura delle attività della commissione di carattere promozionale, statistico, di tutela dell'artigianato, nonché relative al coordinamento delle iniziative delle commissioni provinciali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di

parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 16.

SECHI, *Segretario*:

Art. 16

Indennità e rimborsi

1. A tutti i componenti delle commissioni provinciali e della commissione regionale per l'artigianato è dovuta una indennità di presenza determinata in lire 50.000 per ciascuna seduta e per non più di una seduta al giorno.

2. A tutti i componenti che risiedono in Comune diverso da quello in cui si svolge la seduta è dovuto un rimborso delle spese di viaggio con le modalità previste per le trasferte dei dirigenti regionali.

3. A tutti i componenti delle commissioni incaricate dello svolgimento di sopralluoghi e accertamenti in un Comune diverso da quello di residenza sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio e il trattamento di missione con le modalità previste per i dirigenti regionali.

4. L'indennità di presenza alle sedute è aumentata del 50 per cento per i Presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato e per tutti i componenti della commissione regionale per l'artigianato e del 100 per cento per il Presidente di quest'ultima.

5. Per la liquidazione delle relative competenze provvederanno le singole commissioni provinciali e la commissione regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 17.

SECHI, *Segretario*:

Art. 17

Competenze della Regione

1. L'attività della commissione regionale e delle commissioni provinciali per l'artigianato è sottoposta ai poteri di vigilanza e di indirizzo della Regione nel quadro della programmazione regionale.

2. L'Assessore regionale competente può ordinare ispezioni e indagini sul funzionamento delle commissioni provinciali e della commissione regionale per l'artigianato.

3. Nel caso in cui una Commissione provinciale venga a trovarsi nella impossibilità di funzionare o dia luogo a gravi e reiterate irregolarità, la commissione medesima viene sciolta, previa diffida dell'Assessore regionale competente, con deliberazione della Giunta regionale che provvede a nominare un commissario straordinario scelto tra i funzionari in servizio presso l'Assessorato regionale competente in materia di artigianato, il quale esercita, fino alla ricostituzione della commissione, tutte le funzioni alla stessa attribuite. La deliberazione di scioglimento fissa la data delle nuove elezioni che dovranno essere tenute entro sei mesi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 18.

SECHI, *Segretario*:

TITOLO II

TENUTA DEGLI ALBI PROVINCIALI DELLE IMPRESE ARTIGIANE

Art. 18

Albi delle imprese artigiane

1. Le commissioni provinciali per l'artigiana-

to curano la tenuta dell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, provvedendo ad ogni adempimento relativo, secondo le disposizioni contenute in detto articolo e nel successivo articolo 7 della stessa legge.

2. Gli albi delle imprese artigiane sono istituiti con riferimento al territorio di ciascuna delle quattro Province.

3. L'albo è diviso in due sezioni:

– nella prima sono iscritte le imprese artigiane costituite in forma di società cooperativa con l'indicazione dei singoli soci, nonché le imprese artigiane che hanno i requisiti indicati negli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, ed i relativi titolari;

– nella seconda sezione sono iscritti i consorzi e le società consortili di cui all'articolo 6 della stessa legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 19.

SECHI, Segretario:

Art. 19

Domande per l'iscrizione

1. La domanda d'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, da parte delle imprese che sono in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 giugno 1985, n. 443, deve essere presentata alla commissione provinciale per l'artigianato entro 30 giorni dall'inizio dell'attività o dall'acquisizione dei requisiti di legge o, quando trattasi di attività esercitata da società soggette all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2200 del Codice civile, e dell'articolo 26 quater del decreto legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito con legge 22 dicembre 1980, n. 891, dalla data di registrazione stessa.

2. Copia della domanda deve essere inviata al

Comune per gli adempimenti di sua competenza.

3. La presentazione della domanda alla commissione provinciale può essere effettuata mediante consegna diretta o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. La segreteria della commissione deve rilasciare ricevuta della presentazione della domanda. Nel caso d'inoltro a mezzo ufficio postale costituisce data di presentazione quella della ricevuta dagli stessi rilasciata. Con le stesse formalità e negli stessi termini sono presentate le denunce di modificazione e di cessazione dell'attività.

4. La domanda d'iscrizione al predetto albo e le successive denunce di modificazione e di cessazione esimono dagli obblighi di cui ai citati articoli del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e sono annotate nel registro delle ditte entro quindici giorni dalla presentazione.

5. In caso di invalidità, di morte o d'intervenuta sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al primo comma, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti dall'articolo 1, per un periodo massimo di cinque anni e fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 20.

SECHI, Segretario:

Art. 20

Modificazioni e cancellazioni

1. I titolari delle imprese artigiane iscritte all'albo, o il legale rappresentante nel caso di so-

cietà, devono comunicare, direttamente o tramite il comune di residenza, alla commissione provinciale per l'artigianato, entro trenta giorni, il venir meno dei requisiti stabiliti dalle disposizioni di legge vigenti o la cessazione dell'attività, nonché ogni variazione o modificazione dell'attività, della sede e della ragione sociale.

2. La cancellazione dall'albo delle imprese artigiane per sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti richiesti dalla legge o per cessazione dell'attività è disposto dalla commissione provinciale per l'artigianato sentito in ogni caso l'interessato.

3. Il provvedimento di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane ha effetto dalla data di cessazione dell'attività o dalla data della sua adozione negli altri casi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 21.

SECHI, Segretario:

Art. 21

Iscrizioni, revisioni e accertamenti d'ufficio

1. La commissione provinciale per l'artigianato esamina le istruttorie e la certificazione comunale di cui all'articolo 50, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, delibera sulle iscrizioni, modificazioni e cancellazioni delle imprese dall'albo delle imprese artigiane di cui al precedente articolo 19, in relazione alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 giugno 1985, n. 443. L'iscrizione, e la modificazione, decorrono dalla data di presentazione della domanda e tale decorrenza sarà annotata sulle relative certificazioni. Sulla certificazione dovrà essere riportata la data nella quale sia stata accertata la sussistenza o perdita dei requisiti di qualifica artigiana.

2. Le amministrazioni comunali sono tenute

ad effettuare gli accertamenti di competenza, rilasciando la relativa certificazione all'impresa richiedente, sulla base dei moduli appositamente predisposti ed approvati dalla commissione provinciale per l'artigianato, entro il termine di 20 giorni dalla richiesta.

3. Nel caso l'amministrazione comunale non abbia adempiuto in tempo utile all'istruttoria ed alla certificazione di cui al secondo comma, l'impresa è comunque tenuta a presentare la domanda alla competente commissione entro i termini di cui all'articolo 20 primo comma, della presente legge. La commissione invita il Comune inadempiente ad ottemperare all'invito della certificazione.

4. La decisione della commissione provinciale per l'artigianato è notificata, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. La mancata notificazione entro tale termine vale come accoglimento della domanda medesima.

5. Nel caso che la domanda di iscrizione non venga accolta la deliberazione della commissione provinciale per l'artigianato deve essere motivata.

6. La commissione provinciale per l'artigianato ha facoltà di disporre accertamenti d'ufficio ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 giugno 1985, n. 443.

7. L'ispettorato del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni in favore di imprese artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione interessata che, nell'esercizio delle loro funzioni, riscontrino l'inesistenza di uno dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 della legge n. 443/1985 nei riguardi di imprese iscritte all'albo, possono darne comunicazione alla commissione provinciale per l'artigianato, ai fini degli accertamenti d'ufficio e delle relative decisioni di merito che devono comunque essere assunte entro sessanta giorni e che fanno stato a tutti gli effetti.

8. Le decisioni sono notificate all'interessato entro venti giorni dal provvedimento a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Le decisioni della commissione devono essere trasmesse anche agli organismi che hanno effettuato la comunicazione.

9. Le iscrizioni dei consorzi, delle cooperative

e delle società consortili alla sezione separata dell'albo sono disposte dalla Commissione provinciale per l'artigianato su domanda documentata dall'ente interessato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 22.

SECHI, Segretario:

Art. 22

Ricorsi in materia di iscrizioni, modificazioni e cancellazione dall'albo delle imprese artigiane

1. Contro i provvedimenti della commissione provinciale per l'artigianato in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, compresi quelli adottati a seguito di accertamento d'ufficio o di revisione è ammesso ricorso alla commissione regionale entro sessanta giorni dalla notificazione.

2. L'ufficio rilascia ricevuta del deposito del ricorso il quale può essere trasmesso anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Analogo ricorso, e con le stesse modalità è ammesso, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento, in materia di iscrizione e cancellazione dalla sezione separata dei consorzi e degli enti consortili.

4. Il ricorso alla commissione regionale ha effetto sospensivo.

5. La mancata pronuncia da parte della commissione regionale entro novanta giorni dal deposito del ricorso equivale ad accoglimento.

6. La notificazione del provvedimento della commissione regionale è fatta al ricorrente, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro i dieci giorni successivi alla data di adozione della relativa deliberazione.

7. La decisione della commissione regionale può essere impugnata dall'impresa, entro sessanta giorni dalla notificazione del relativo provvedi-

mento, davanti al tribunale provinciale competente che decide in camera di consiglio sentito il pubblico ministero.

8. La commissione provinciale per l'artigianato adotta i provvedimenti conseguenti alle decisioni della commissione regionale e del tribunale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 23.

SECHI, Segretario:

Art. 23

Comunicazioni

1. La commissione provinciale per l'artigianato è tenuta a comunicare tempestivamente alla Camera di Commercio le proprie deliberazioni ed ogni altro elemento utile a garantire il collegamento tra l'albo da essa curato ed il registro delle ditte di cui agli articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011. Le iscrizioni a tale registro relativo ad artigiani sono immediatamente comunicate dalla Camera di Commercio alla commissione competente.

2. Analoghe comunicazioni, in ordine alle iscrizioni, debbono essere fatte dalle commissioni agli istituti assicurativi previdenziali ed assistenziali abilitati al rilascio di prestazioni a favore degli imprenditori artigiani ed all'ufficio provinciale del lavoro nonché all'Assessore regionale competente in materia di artigianato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 24.

SECHI, Segretario:

Art. 24

Revisione

1. Le commissioni provinciali per l'artigianato, entro 180 giorni dal loro insediamento, provvedono alla generale revisione dell'albo da loro tenuto, costituendo le due sezioni di cui al precedente articolo 19.

2. In seguito, la revisione generale periodica degli albi deve essere effettuata ogni trenta mesi ed i suoi risultati sono comunicati dall'Assessore regionale competente in materia di artigianato.

3. Ai fini della revisione la commissione provinciale per l'artigianato invia ai singoli Comuni l'elenco delle imprese artigiane iscritte all'albo che risultano esercitare la loro attività nel Comune stesso.

4. Allo stesso fine, la commissione provinciale può consultare le organizzazioni artigiane di categoria.

5. Il Sindaco, entro quattro mesi dal ricevimento dell'elenco, trasmette alla commissione le notizie occorrenti per la conferma della iscrizione o la cancellazione delle singole imprese.

6. In occasione della revisione periodica degli albi delle imprese artigiane la Regione può disporre rilevazioni e indagini di carattere statistico sul settore artigiano.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 25.

SECHI, *Segretario*:

TITOLO III

NORME PER LA PRIMA ELEZIONE
DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI

Art. 25

Scioglimento delle Commissioni in

carica - Nomina Commissario

1. In sede di prima elezione delle commissioni provinciali per l'artigianato i Presidenti delle commissioni attualmente in carica trasmettono all'Assessore regionale competente, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli elenchi di tutti gli iscritti agli albi, con la specificazione della sede di ciascuna impresa artigianale.

2. Su tale base l'Assessore regionale competente provvede a ripartire gli iscritti, secondo il Comune sede dell'impresa, con proprio decreto da pubblicarsi nel BURAS in distinti elenchi riferiti a ciascuna delle province.

3. Contro tale ripartizione gli interessati, i Presidenti delle commissioni in carica e le organizzazioni di categoria possono presentare, entro 15 giorni, motivata opposizione all'Assessore che provvede a decretare la definitiva formazione delle liste nei successivi 15 giorni, contestualmente alla indizione delle elezioni di cui al precedente articolo 5.

4. Con il medesimo decreto, l'Assessore regionale competente provvede allo scioglimento delle commissioni provinciali in carica e nomina, per ciascuna delle eligende commissioni provinciali, un commissario scelto fra i funzionari in servizio presso l'Assessorato regionale competente in materia di artigianato, che sino all'insediamento delle nuove commissioni, esercita tutte le funzioni di spettanza delle stesse e dei loro Presidenti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 26.

SECHI, *Segretario*:

Art. 26

Convenzioni

1. Per lo svolgimento delle elezioni di cui all'articolo precedente, l'Assessore regionale

competente in materia di artigianato è autorizzato a stipulare convenzioni con le Camere di Commercio della Regione, perché dalle stesse venga fornita ogni necessaria assistenza, per il corretto svolgimento delle elezioni, ai commissari nominati ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 27.

SECHI, Segretario:

Art. 27

Disposizioni per la prima elezione delle commissioni provinciali

1. Le prime elezioni saranno indette entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e per la composizione delle liste elettorali non si procederà alla preventiva revisione degli albi provinciali delle imprese artigiane.

2. Con proprio decreto l'Assessore regionale competente provvede a nominare un commissario "ad acta" per l'indizione e lo svolgimento delle elezioni.

3. Per lo svolgimento delle elezioni di cui al comma precedente l'Assessore competente in materia di artigianato è autorizzato a stipulare convenzioni con le Camere di Commercio della Regione, purché dalle stesse venga fornita ogni necessaria assistenza per lo svolgimento delle elezioni ai commissari nominati ai sensi del comma precedente.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

SECHI, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Usai Sandro-Ruggeri-Fadda Paolo

Art. 27

Il termine di "60 giorni" di cui al primo comma dell'articolo 27 è sostituito con "90 giorni". (1)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

USAISANDRO (D.C.). L'emendamento ha una motivazione tecnica perché gli uffici non possono indire le elezioni se non in un termine più ampio di 60 giorni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 27. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 28.

SECHI, Segretario:

TITOLO IV

NORME FINALI

Art. 28

Sanzioni

1. In caso di violazione delle disposizioni della presente legge sono stabilite le seguenti pene pecuniarie:

a) da lire 300.000 a lire 3.000.000 in caso di omessa denuncia di inizio dell'attività;

b) da lire 100.000 a lire 1.000.000 in caso di omessa denuncia di modificazione dell'impresa o di cessazione dell'attività nonché in caso di dichiarazione non veritiera o contenente dati inesatti;

c) da lire 1.000.000 a lire 5.000.000 in caso di uso illecito, da parte di un'impresa non iscritta all'albo, di riferimenti all'artigianato nella denomi-

nazione della ditta o insegna o marchio.

2. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal Sindaco del Comune in cui ha sede l'impresa nel rispetto delle norme e dei principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Il versamento delle pene pecuniarie è effettuato a favore del Comune.

4. I Comuni relazionano annualmente alla Regione sull'attività di vigilanza ad essi demandata, dettagliando le violazioni accertate, le generalità dei soggetti sanzionati e l'importo delle sanzioni applicate.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 29.

SECHI, Segretario:

Art. 29

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge, nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato del turismo, artigianato e commercio del bilancio della Regione per il 1990 sono istituiti i seguenti capitoli:

Cap. 07039-01 - (1.1.1.4.1.1.10.23) (01.03)

Spese per la costituzione ed il funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato (Artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 della presente legge)

lire 750.000.000

Cap. 070039-02 - (1.1.1.4.1.1.10.23) (01.03)

Spese per la costituzione ed il funzionamento della commissione regionale per l'artigianato (Art. 12 della presente legge)

lire 50.000.000.

2. Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli Affari generali, personale e riforma della Regione per l'anno 1990, per l'attuazione di quanto disposto dall'Art. 15 della presente legge, gli stanziamenti dei cap. 02016 e 02023 sono

rispettivamente incrementati di lire 25.000.000 e lire 5.000.000.

3. A favore dei sopraindicati capitoli è stornata la somma complessiva di lire 830.000.000 dal cap. 03016 ed è in corrispondenza ridotta la riserva prevista nella voce 2 della tabella A allegata alla legge finanziaria della Regione per il 1990.

4. Le spese per l'attuazione della presente legge valutate in lire 830.000.000 annue fanno carico sui sopraindicati capitoli del bilancio della Regione per il 1990 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Votazione per appello nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale del testo unificato delle proposte di legge numero 79 e 98. Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì; coloro i quali sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello nominale. *(E' estratto il numero 22, corrispondente al nome del consigliere Fadda Antonio.)*

Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Fadda Antonio.

SECHI, Segretario, procede all'appello.

Rispondono sì i consiglieri: Fadda A. - Fadda P. - Fantola - Farigu - Floris - Giagu - Ladu G. - Ladu S. - Lorelli - Lorettu - Manca - Manchinu - Mannoni - Meloni - Merella - Mereu O. - Morittu - Mulas F. - Mulas M.G. - Muledda - Onnis - Oppi - Ortu - Pes - Pili - Piras - Porcu - Pubusa - Puligheddu - Randazzo - Ruggeri - Salis - Satta G. - Sechi - Selis - Serra - Serri - Tamponi - Tarquini - Tidu - Urraci - Usai S. - Zucca - Atzori - Baghino - Baroschi - Barranu - Cabras - Cadoni - Carta - Carusillo - Casu - Catta - Cogodi - Corda - Dadea

- Degortes - Deiana - Desini.

Si è astenuto: il Presidente Mereu Salvatorangelo.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BAGHINO

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	60
votanti	59
astenuti	1
maggioranza	30
favorevoli	59

(Il Consiglio approva).

Discussione del documento: "Determinazione ammontare contributo cacciatori, per l'annata venatoria 1990/1991 (Art. 22 lett. d), legge regionale 32/78)" (DOC. n. 11)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione della relazione sulla richiesta di costituzione in Comune autonomo di Cortoghiana e la costituzione in Comune autonomo di Palmadula. Poiché dovrebbero essere presenti i due terzi dei consiglieri mi sembra che non ci sia il numero sufficiente per la loro approvazione e ritengo quindi inopportuno metterli ora in discussione.

Se non ci sono obiezioni si procede pertanto alla discussione del documento n. 11: "Determinazione ammontare contributo cacciatori, per l'annata venatoria 1990/1991 (Art. 22 lett. d), legge regionale 32/78)"; relatore l'onorevole Onida.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

E' pervenuto un ordine del giorno.

Se ne dia lettura.

SECHI, Segretario:

Ordine del giorno Onida-Meloni-Cadoni sull'ammontare del contributo di cui all'articolo 22 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32, per l'an-

nata venatoria 1990-1991.

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la lettera d) dell'articolo 22 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32;

VISTA la proposta formulata dal Comitato regionale della caccia, nella seduta del 20 aprile 1990, per fissare il contributo per l'annata venatoria 1990-1991 in lire 16.000, lire 20.000 e lire 25.000 rispettivamente per i fucili a un colpo, a due colpi e più di due colpi;

VISTO il parere favorevole della Commissione consiliare agricoltura e foreste, ecologia e difesa dell'ambiente, caccia e pesca, stagni,

delibera

che l'ammontare del contributo di cui all'articolo 22, lettera d), della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32, per l'annata venatoria 1990-1991 è fissato in lire 16.000, lire 20.000 e lire 25.000 rispettivamente per i fucili a un colpo, due colpi e più di due colpi. (1)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno si dà per illustrato.

Metto in votazione l'ordine del giorno. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Discussione del testo unificato della proposta di legge Cogodi - Sanna - Cuccu - Urraci - Cocco - Pubusa - Dadea - Casu - Manca - Barranu - Ladu L. - Lorelli - Muledda - Pes - Ruggeri - Satta G. - Scano - Serri - Zucca: "Norme di tutela di promozione delle condizioni di vita dei lavoratori extracomunitari in Sardegna" (50) e del disegno di legge: "L'immigrazione" (60)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato della proposta di legge numero 50 e del disegno di legge numero 60; relatore l'onorevole Sechi.

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sechi, relatore.

SECHI (D.C.), relatore. Mi rimetto alla rela-

zione scritta.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Porcu. Ne ha facoltà.

PORCU (M.S.I.-D.N.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, della situazione dei cittadini extracomunitari che vengono nella nostra Isola e in tutto il territorio nazionale si è fatto un gran parlare in questi ultimi tempi. Tutti noi siamo testimoni delle gravi polemiche insorte nell'opinione pubblica italiana a causa di questo fenomeno che è tutt'altro che trascurabile. Si tratta di una situazione pesante che la società italiana si trova ad affrontare. Sono problemi nuovi di una intensità e di una capacità di sconvolgimento mai vista prima, conseguenza soprattutto del mancato sviluppo delle zone da cui questi cittadini provengono, conseguenza di uno sviluppo sbagliato, di una concezione dell'economia di carattere privatistico ed egoistico, di una situazione allarmante nei rapporti tra gli Stati.

Le nazioni ricche stanno diventando sempre più ricche e - ahimé! - quelle povere diventano sempre più incapaci di risolvere i loro problemi. Per di più, quando le nazioni ricche danno degli aiuti a quelle povere, spesso e volentieri queste risorse sono dilapidate, non sono usate per raggiungere gli obiettivi prefissati ma capita che vengano spese per favorire le aspirazioni di potenza in singole aree geografiche di nazioni giovani che spesso sono soggette a dittature e a situazioni di tipo antidemocratico. L'esempio più clamoroso, signor Presidente, onorevoli colleghi, sono le polemiche che in questi giorni stanno investendo la nazione italiana per gli aiuti alle zone sottosviluppate del corno d'Africa. Migliaia di miliardi, stanziati con leggi del Parlamento, spesso e volentieri invece che essere destinati a lenire la fame di quelle popolazioni e a frenare il processo di desertificazione che rende aride e desertiche intere zone prima popolate e produttive, almeno dal punto di vista agricolo, sono stati destinati per armare il regime del colonnello Menghistu (regime marxista oramai improponibile anche nelle zone più arretrate dell'Africa) e servono soltanto per foraggiare la guerra civile che vede appunto il regime etiopico armato contro gli autonomisti eri-

trei. Nello stesso corno d'Africa un altro Paese, la Somalia, a cui ci lega un'antica tradizione storica e politica, si trova nelle mani di un altro dittatore che non si ritrae davanti ai crimini più orrendi per scoraggiare le opposizioni.

Tutto questo sta a dimostrare, signor Presidente, che la politica degli aiuti italiani ai Paesi del Terzo mondo che noi consideriamo fondamentale, più delle leggi che si possono varare per aiutare i cittadini extracomunitari che arrivano in Italia più o meno clandestinamente, deve essere di reale aiuto al Terzo mondo, ponderata bene e devono essere garantiti gli aiuti soltanto a chi assicura formalmente un controllo sulla loro effettiva destinazione a favore di chi muore di fame e non a favore dei mercanti internazionali di armi.

Noi abbiamo chiesto tante volte al Governo italiano una politica adeguata per far fronte a queste necessità di carattere politico e umanitario, ma il Governo italiano continua a barcamenarsi nelle leggi di proroga per gli immigrati. Siamo stati nettamente contrari alla legge Martelli perché apriva canali che sembravano chiusi e non permetterà in futuro una soluzione adeguata al problema degli immigrati. Noi cerchiamo di nasconderci, signor Presidente, dietro un dito, e non vediamo la drammaticità dei problemi che incombono sulla nostra società a causa della massiccia e spesso disordinata ondata migratoria che certamente non sarà assorbita nelle fragilissime strutture delle nostre zone che spesso e volentieri hanno problemi simili a quelli delle zone di provenienza di questi cittadini che vogliamo aiutare e soccorrere.

La mia parte politica dice queste cose, signor Presidente, con estrema umanità. Noi respingiamo sdegnosamente al mittente qualsiasi tipo di accusa di razzismo. Siamo stati e siamo sempre più favorevoli al fatto che le nazioni ricche si impegnino per risolvere i problemi delle nazioni povere, però sulla gestione degli aiuti pretendiamo chiarezza, così come pretendiamo che gli immigrati non aggravino le già precarie strutture sociali e la fragilità della condizione umana di tante nostre zone. Se noi andiamo a guardare le zone del Sud, dove la miseria è maggiore e dove la disorganizzazione amministrativa crea mostri, dove ancora pochi giorni fa a Napoli usciva dalle tubature acqua di colore marrone, dove veramente la situazione è

da terzo e quarto mondo, ci sembra assolutamente illusorio e ipocrita, signor Presidente, pensare di poter risolvere problemi tanto vasti come quelli che con queste leggi assolutamente inadeguate si vogliono affrontare. Non si tratta di prendere posizione nella polemica tra Martelli e La Malfa, si tratta soprattutto di mettere i puntini sulle "i" e di dire chiaramente che l'Italia deve fare il suo dovere fino a quanto può e fino al punto in cui la sua struttura politica e amministrativa glielo consente. Questo per evitare, signor Presidente, di creare le premesse per un sicuro e immancabile razzismo futuro.

Quando noi pretendiamo chiarezza su questi problemi è per evitare che in futuro ci sia in Italia il vero razzismo, perché affrontando con leggerezza questi problemi si creano le premesse perché si verifichino un tale disordine sociale e un tale allarme che causeranno - ne siamo sicuri - razzismo, così come del resto è avvenuto nelle altre nazioni europee: la Francia, l'Inghilterra, la Germania hanno dei rigurgiti di razzismo proprio perché negli anni passati non sono riuscite a controllare la situazione, ad ordinarla secondo i fini di umanità e di buona amministrazione che questi problemi richiedono. Ecco perché, signor Presidente, anche per quanto riguarda il provvedimento della Regione sarda in aiuto ai lavoratori immigrati, noi abbiamo votato in Commissione contro perché è un testo di legge che non tiene conto della realtà isolana, è un testo di legge che non tiene conto dell'evoluzione di questi problemi che le leggi nazionali provocano. Abbiamo chiesto di rimandare questo provvedimento a quando si sarà chiarita la situazione in campo nazionale per quanto riguarda gli immigrati.

Volevamo che la Regione sarda normasse per quanto di sua competenza quando gli effetti della legge Martelli si fossero manifestati in tutta la loro evidenza e quando finalmente si fosse stabilito il reale numero di immigrati aventi pieno diritto di stare in Italia. Non vogliamo che i soldi della Regione sarda, per quanto pochi, e le strutture che si vanno ad edificare possano favorire anche gli extracomunitari che non hanno regolato la loro posizione con la legge italiana. Vogliamo che ci sia rigore, vogliamo che ci sia chiarezza sulla destinazione degli aiuti. Riteniamo doveroso che

la Regione sarda faccia qualcosa in merito ma il problema deve essere affrontato nella sua complessità e dopo un'adeguata e approfondita valutazione che a noi sembra non sia stata assolutamente fatta. Per questo, signor Presidente, anche a costo di restare soli nel dire "no" a questa legge, noi saremmo coerenti fino in fondo privilegiando prima di tutto i nostri emigrati e poi gli immigrati provenienti da altri Paesi. Siamo, è stato detto, Paese di antica emigrazione, abbiamo provato sulla nostra pelle le sofferenze fisiche e morali di chi andava cercando lavoro negli altri paesi; comprendiamo perfettamente l'ansia che spinge questi cittadini extracomunitari, qualche volta al limite della sopravvivenza, a venire da noi in Italia, ma non li dobbiamo illudere, non dobbiamo far sperare loro che ci sia qui l'Eldorado. Noi abbiamo i nostri problemi; per rendere felice la loro esistenza in Italia dobbiamo cercare di risolvere i nostri problemi, anche per loro.

Per tutte queste ragioni, signor Presidente, le preannuncio il voto contrario del Gruppo del Movimento Sociale Italiano-Destra Nazionale.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.

COGODI (P.C.I.). Voglio esprimere intanto il sostanziale assenso del Gruppo Comunista al testo di legge che è all'esame del Consiglio regionale e richiamare brevemente alcune questioni che doverosamente, a nostro avviso, devono essere richiamate. Ricordo che la Regione finalmente recupera un grave ritardo: un disegno di legge in materia di tutela dei diritti e delle ragioni degli immigrati fu a suo tempo studiato e confrontato tra i rappresentanti delle Regioni italiane, fu oggetto nella primavera del 1988 della prima Conferenza nazionale delle Regioni che si tenne a Bari. In quella sede fu redatto un testo (grosso modo quello che oggi è all'esame del Consiglio regionale sardo) peraltro in gran parte pensato in Sardegna e proposto ad altre Regioni. E' accaduto, come in molte circostanze accade, che dall'essere primi nel pensare e nel proporre, siamo stati ultimi nell'operare, tant'è che questo testo, grosso modo è stato approvato nell'arco di questi due anni da diversi Consigli regionali di Regioni a Statuto speciale e

a Statuto ordinario, mentre il Consiglio regionale e le forze politiche in Sardegna hanno voluto attendere denegando sostanzialmente per troppo tempo giuste ragioni e diritti che sono di una parte di cittadini che comunque sono in Sardegna.

Ora non è che noi qui dobbiamo discernere e disquisire di razzismo e di non razzismo; razzisti si è o no a seconda di come si risolvono i problemi sociali delle diverse parti dell'umanità. Non è una questione filosofica, è una questione politica e di fatto e sarebbe davvero incomprensibile se dovessimo ancora disquisire se diritti umani elementari debbano o no essere riconosciuti a cittadini, a uomini e donne, in gran parte uomini (una volta accertati i dati questa è la risultanza), ma comunque a persone che stanno in Sardegna. Ha fatto passi avanti nel frattempo anche la legislazione nazionale, ma non dobbiamo dimenticare che fino a pochi mesi fa un cittadino del mondo che provenisse da un paese extracomunitario non aveva diritto, in questa parte civilissima del mondo, nell'Europa occidentale, a nulla; non aveva diritto neppure ad essere curato in un ospedale se era malato. Questa era la condizione fino alle ultime norme nazionali che sono intervenute in materia nei mesi scorsi. Quindi è nella insensibilità generale che si sono consumati drammi atroci per molte persone. Chi ha avuto modo di essere vicino a queste problematiche, a questi drammi umani, ha conoscenza che medici in questa Regione hanno corso dei rischi per operare in casa loro o negli ambulatori perché queste persone non potevano essere ricevute negli ospedali. Questa situazione, ripeto, oggi è migliorata per via del miglioramento delle normative nazionali per cui una parte almeno di queste emergenze è venuta meno, però non sono venute meno tante altre emergenze di ordine umano, sociale e culturale.

Finalmente ci siamo: la Regione si appresta ad approvare questo provvedimento, è stato modificato un poco nei suoi istituti, nelle sue norme organizzatorie, però rimane integra la finalità, rimane integro, ne sono convinto, lo spirito che è di tutte le forze politiche e democratiche nel volerlo approvare e mettere in atto. Sia chiaro che è un atto doveroso e sarebbe davvero contraddittorio e incomprensibile un ragionamento - mi dispiace che poi questo ragionamento lo faccia proprio un

collega come Porcu - del tipo: prima di tutto noi sardi dobbiamo pensare ai sardi, compresi gli emigrati nostri, e poi se rimane tempo e denaro e voglia possiamo pensare anche ad un senegalese o ad un marocchino. Questo ragionamento è folle nella sua lucidità perché i sardi nel mondo sono all'incirca valutati, non esattamente censiti, intorno alle 500 mila unità, cioè un terzo della popolazione della Sardegna è sparsa per il mondo, in altri Paesi, in altri Stati, in altre comunità. E che cosa, con dignità, siamo andati a chiedere a tutti i Governi, a tutte le Comunità, a tutte le altre forme di civiltà del mondo, se non di riconoscere ai cittadini sardi che sono andati in cerca di lavoro e di miglioramento della loro condizione di vita pari condizioni di cittadinanza, di libertà, di tutela di diritti in ogni parte del mondo, così come per i cittadini di quei Paesi? Come si fa a dire: prima pensiamo ai nostri emigrati, in una Regione che ha questa grande ferita tuttora aperta di avere quasi un terzo del suo popolo sparso per il mondo e non per turismo e per diletto, ma per bisogno e per lavoro, come si fa a dire solo in termini elementari e logici che sarebbe estremamente gravoso che qualcosa faccia anche questa Regione per altri uomini che oggi le vicende della vita e le vicende della storia dell'umanità hanno portato qui? Ed è ben poco tutto sommato quello che ci si appresterebbe a fare, dico elementarmente solo ed esclusivamente un dovere, perché badate, la solidarietà non può essere quella dei potenti e dei ricchi nei confronti dei deboli e dei poveri, perché quella non è solidarietà. La solidarietà vera è quella del debole nei confronti dell'altro debole; la solidarietà vera è quella della Regione che ha bisogni nei confronti di altre regioni e di altre condizioni di bisogno. Questa è solidarietà! E se volete anche porre queste cose in termini dialettici, di ritorno non solo d'immagine, non solo di presenza ma volete metterla anche in termini di ritorno di utilità il mondo ormai cammina così velocemente e rapidamente per cui non sappiamo quanto potrà essere di utilità che paesi e popoli e governi che possono oggi non poter esprimere più di quanto non sia sufficiente per i loro bisogni attuali nei loro paesi al loro interno, non possano manifestare di qui a non molto anche una riconoscenza per atti significativi di solidarietà che altre regioni, non le più opulente,

non le più ricche, ugualmente povere e deboli oggi manifestano. Questa è la solidarietà: non la donazione del superfluo, ch  quella non   solidariet  alcuna, quello si d  a tutti, a uomini e a non uomini.

La solidariet  vera   quella che costa,   quella che pesa,   quella che in qualche modo ci porta a dividere insieme condizioni di difficolt  per crescere e per crescere insieme. Ma, se volete, questa   anche una misura di razionalit , una misura anche di ordine democratico perch  quando esistono fenomeni sociali complessi o interviene l'ordine democratico a creare una condizione di equilibrio oppure intervengono disordini, oppure ordini autoritari. Questa   una misura che essendo di solidariet  e di rapporto costruttivo e positivo   anche una misura di ordinamento di tipo democratico. Per questo io apprezzo che nella valutazione della quasi totalit  delle forze politiche di questa Regione siano stati praticamente assunti alcuni principi che sono non solo di carattere assistenziale, perch  prendere un miliardo e dire "diamo assistenza ai poveri", non   poi una grande cosa, mentre aver assunto invece i principi della partecipazione di questi cittadini, partecipazione che si esprime nell'elezione diretta dei loro rappresentanti nella Consulta dell'emigrazione per elaborare insieme alle altre nostre primarie rappresentanze istituzionali un programma di interventi che non sia solo assistenziale ma che sia anche culturale, di rapporto e di inserimento non subalterno, non di assimilazione ma di convivenza, di rispetto della altrui cultura e quindi di confronto positivo, permetterà la crescita della Sardegna non solo in economia ma in civilt  e in cultura. Misurare la nostra cultura con le culture altrui e quindi acquisire livelli pi  alti di confronto e di partecipazione, arricchir  l'identit  nostra perch  gi  la storia della Sardegna   storia di molte culture, di molte etnie, perch  quella identit  alla quale noi ci riferiamo   gi  frutto di un crogiolo della storia che ha dato una sintesi, un primo risultato. E la nostra identit    qualcosa che deve crescere, che si deve arricchire, perch  altrimenti sarebbe pura conservazione, pura contemplazione, sarebbe folclore, non sarebbe politica, non sarebbe cultura in senso vero.

Certo il provvedimento proposto dalla Giunta e dall'Assessore del lavoro, oggi all'esame dell'Aula dopo la valutazione della Commissione,

rispetto al disegno originario riproduce alcune restrizioni (o meglio io chiamo alcune forme di riduzione burocratica) che per  non ne snaturano, secondo il nostro avviso, la portata e l'effetto generale. Il disegno di legge originario prevedeva la costituzione di un centro per l'immigrazione, cio  una struttura qualificata e aperta della Regione che provvedesse ad elaborare un programma di interventi che poi dovesse rivolgersi a tutti i settori dell'amministrazione regionale e non regionale per dare indicazioni a chiunque deve attuare misure positive, cio  quelle misure che portino al superamento delle disparit  di fatto che possono esistere fra un cittadino che parla italiano, fra un cittadino che ha tutti i diritti e un cittadino extracomunitario che ha difficolt  di lingua, di rapporto, di diversa cultura e quindi di accesso e di concreta fruibilit  dei servizi e dei diritti che eventualmente gli fossero riconosciuti. Per questo si pensava a un centro di tipo aperto che questa Regione deve essere capace prima o poi di istituire perch  ne ha la facolt , ne ha la potest . Non pu  essere tutto ridotto sempre e comunque alla struttura burocratica tipica, cio  alla burocrazia gerarchica, agli uffici interni.

Noi abbiamo un fondo sociale che funziona perch  ha agilit  di spesa, perch  ha immediatezza di riscontro nel controllo, perch  nel comitato c'  anche un magistrato della Corte dei conti, quindi l'atto   gi  preistruito. Per  il fondo sociale   una cassa. Noi pensavamo invece a un organismo dove si potesse pensare, operare, confrontarsi in modo aperto, in una Regione capace di ricevere anche dall'esterno impulsi e non di rimettere tutto all'ordinaria *routine* burocratica dei suoi uffici interni, anche perch  molte questioni, molti problemi (bisogna che lo si intenda) non   che si risolvano sempre con un atto formale e sempre con mille lire da spendere. Molte cose si risolvono spesso solo con una norma di regolamento o con un atteggiamento da assumere. Il Consiglio regionale ha approvato stamane una legge sui rapporti pubblica amministrazione-cittadini e io ho riconosciuto in quelle norme grandi principi di civilt  e di funzionalit  perch  molti diritti negati al cittadino oggi sono negati proprio in nome dei formalismi esasperanti ai quali ci si appella e spesso per discriminare, perch  il formalismo qualche volta serve per

dare e qualche volta per togliere ad altri. E allora pensare a centri di iniziativa di tipo aperto come era ipotizzato, e non solo alla ristrettezza di un ufficio, di una burocrazia, di un impiegato era un'altra cosa, un altro disegno.

Si può non capirlo, caro Assessore del lavoro, si può dire che è la stessa cosa perché è un modo di semplificare i problemi, però rimane nostro convincimento che parliamo di cose diverse. Se, a fini puramente semplificatori, si ritiene che sia la stessa cosa vuol dire - a nostro avviso - che non si è capito quel che abbiamo tentato di dire, quel che stiamo tentando di ripetere. Una discriminazione può verificarsi perché un regolamento comunale di accesso a un asilo nido - per esempio - prevede un certo certificato che un immigrato non ha e non può avere per cui spesso non ci vuole né una lira né un provvedimento regionale per risolvere il problema e invece, individuato il problema, basta un'indicazione da dare a quel Comune perché modifichi il suo regolamento in modo che il figlio dell'immigrato possa avere accesso all'asilo nido. Ecco la diversità fra un centro pensante che riceve impulsi, che raccoglie idee e problematiche e quindi le smista in tutti i luoghi nei quali i problemi si possono affrontare e risolvere e invece un ufficio di tipo burocratico. Comunque ho detto che rimane la nostra sostanziale condivisione sul provvedimento, pur con questi limiti rispetto all'originario disegno, e per questa ragione noi sin d'ora annunciamo il voto favorevole al disegno di legge. Voglio sottolineare ancora una cosa: questa Regione deve rimarcare in questa come in tutte le altre materie l'assenza disarmante dello Stato nei confronti delle Regioni e nel rapporto con le Regioni.

Si è svolta di recente la Conferenza nazionale dell'immigrazione impropriamente chiamata prima Conferenza nazionale. Ho ricordato che era la seconda perché la prima fu svolta proprio dalle Regioni a Bari nel 1988 e vi parteciparono anche i ministri della Repubblica di allora, che erano diversi da quelli di oggi, solo il ministro Formica allora Ministro del lavoro, era pure presente a Bari. Però alla Conferenza nazionale sull'immigrazione voi sapete, signori della Giunta, che le Regioni tutte, e quindi anche la Regione sarda, sono state bellamente ignorate, tanto ignorate che si è chiamata prima Conferenza quella che era la

seconda, perché è stata cancellata la prima Conferenza che fu indetta dalle Regioni e che approntò un pacchetto di provvedimenti, di leggi, di studi, di indagini che sono stati poi passati al Governo nazionale e su cui si sono fondati i provvedimenti successivi in materia di immigrazione.

Le Regioni sono state tanto ignorate che hanno dovuto protestare, ma hanno fatto male a protestare l'ultimo giorno e l'ultima ora della Conferenza nazionale; tanto ignorate che il nostro Assessore del lavoro ha chiesto la parola e non l'ha ottenuta pur chiedendola a nome di una Regione in una Conferenza durata 4 giorni, tanto ignorate che di tutta la copertura finanziaria prevista nella legge dello Stato per l'intervento in materia di immigrazione per diversi anni (mi pare che siano quattro o cinque miliardi per un intervento pluriennale) divisa per esigenze, per Regioni, per luoghi, per interventi specifici alle comunità locali arriverebbero veramente monete.

Di fronte a tutte queste questioni la Regione deve avere pur qualcosa da dire. La Giunta regionale deve avere qualcosa da dire, deve avere una sua dignità, deve rappresentare la Regione, deve rappresentarci davvero tutti e bene a livello istituzionale. Anche qui c'è un problema di rapporto Regione-Stato, Regione-Governo anzitutto, anche qui torna il problema politico di carattere generale, però questo è un provvedimento - come dire - importante ma comunque parziale. Su queste questioni e su questi temi avremo occasione anche nel corso della presente tornata di tornare (scusando il bisticcio delle parole) perché ci pare davvero essere il nodo centrale della politica regionale in questa fase.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Loretto. Ne ha facoltà.

LORETTU (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la D.C. ha condiviso fin dall'inizio l'opportunità e l'urgenza dell'iniziativa legislativa che abbiamo in discussione e proprio per accelerarne l'iter abbiamo deciso di riconoscerci nel disegno di legge presentato dalla Giunta, rinunciando a presentare una nostra autonoma proposta, ritenendo che, tutto sommato, fosse difficile dire qualcosa di realmente diverso da quello che tutti

diciamo, da quello che è il contenuto di questo disegno di legge.

Noi abbiamo ritenuto urgente che la Regione assumesse questa iniziativa legislativa per compiere un passo in avanti rispetto a quel primo timidissimo provvedimento adottato qualche anno fa per ciò che riguarda le misure da apprestare nelle diverse sedi locali per rendere possibile la permanenza di cittadini stranieri. Abbiamo ritenuto che si dovesse fare quest'altro passo e che esso fosse doveroso e qualificante perché realmente risponde a esigenze di civiltà e di umanità.

Che cosa si fa con questo provvedimento di legge? In sostanza si affermano e si introducono nell'ordinamento regionale della Sardegna alcuni principi che sono unanimemente condivisi in tutto il mondo civile e a questi principi si tenta di uniformare il nostro ordinamento giuridico complessivo. Anzitutto si deve perseguire l'uguaglianza di trattamento tra cittadini immigrati e cittadini residenti in Sardegna, cittadini sardi e italiani; all'affermazione di principio si deve tentare di far seguire una serie di azioni concrete, di azioni operative perché avvertiamo tutti, signor Presidente, che stiamo vivendo una fase di profonda trasformazione della nostra società, stiamo entrando, forse senza rendercene pienamente conto, in un'era in cui cessiamo gradualmente di essere una società monoetnica per diventare una società pluriethnica e plurirazziale. E' una trasformazione profonda della nostra società, è un modo di essere completamente diverso rispetto a quello a cui siamo abituati, a quello in cui siamo cresciuti, a quello al quale siamo abituati a pensare; è un modo di essere completamente diverso in termini collettivi e in termini individuali, è un salto culturale di grande livello che siamo chiamati a compiere per adeguarci a questa nuova diversa realtà, se vogliamo che questa nuova e diversa realtà sia produttiva di effetti positivi, così come deve essere.

Noi vogliamo entrare in questa nuova dimensione, vogliamo che la Sardegna entri in questa nuova dimensione ed entri con spirito positivo, con spirito costruttivo, animata cioè dalla convinzione che questa trasformazione sociale così profonda non è una limitazione, non è un danno, un qualche cosa di negativo che ci cade addosso, ma può essere e deve essere un arricchimento del

nostro essere uomini, del nostro essere cittadini di un paese moderno, di un paese civile. In questa direzione quindi e con questa consapevolezza noi vogliamo muoverci riconoscendo – come dicevo – il principio di eguaglianza e cercando di dare ad esso contenuti concreti e apprestando strumenti, come facciamo con questo provvedimento di legge di cui avvertiamo pienamente l'insufficienza, la limitatezza, ma che sappiamo essere comunque una prima concreta e positiva risposta a questa esigenza.

Questo io volevo dire per chiarire il senso, signor Presidente, della posizione con cui la Democrazia Cristiana ha affrontato questo provvedimento e per spiegare le ragioni per cui noi condividiamo pienamente l'iniziativa che abbiamo in esame e sulla quale esprimeremo voto favorevole, auspicando che la Giunta in fase di attuazione ponga il massimo di impegno e compia ogni sforzo per far sì che la struttura regionale che, come tutte le strutture, è spesso difficile da sensibilizzare e da orientare verso nuove finalità e verso nuovi obiettivi, risponda davvero agli obiettivi di grande rilievo che la legge si propone.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

CARTA (P.S.D.I.), Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. Onorevole Presidente, colleghi del Consiglio, sono sempre stato profondamente convinto che su argomenti di tale rilevanza non vi siano primogeniture. Il problema è stato affrontato in una Conferenza regionale e in una nazionale. Non esistono soluzioni né totalizzanti, né pacifiche, né rapide, perché siamo di fronte a un grosso conflitto di interessi. Le competenze sono diverse e ognuno al proprio livello di responsabilità deve affrontare il problema cercando di trovare le soluzioni migliori. Non credo che restare fermi sia una buona politica. Il problema dell'immigrazione è un problema mondiale, è un problema di paesi ricchi e di

paesi poveri. A bloccare flussi migratori non saranno certo interventi di polizia ma il raggiungimento di nuovi equilibri di politica internazionale che riducano i grandi squilibri economici esistenti. Ma a livello nazionale è necessario regolare questi flussi e questo problema è stato affrontato in parte dalla legge Martelli in maniera certamente non esaustiva, ma che consente oggi anche alle Regioni di poter legiferare in maniera compiuta per quelle che sono le proprie competenze. Con questo spirito noi abbiamo riaffrontato con una certa urgenza l'argomento; i ritardi non sono dovuti ad inerzia ma a questa fase che ha portato alla normativa nazionale all'interno della quale si muove il disegno della Giunta regionale.

La Giunta regionale non ha tentato di apportare variazioni restrittive alle normative preesistenti, credo anzi che le abbia migliorate. Non vi sono divergenze di fondo sui principi ispiratori e su quanto noi dobbiamo fare spinti non solo da un interesse umanitario di rispetto dei principi generali della solidarietà ma anche in termini economici, in termini di equità, in termini di ordine. Io sostengo che affermare che regolamentare il flusso degli immigrati vada a detrimento delle classi più diseredate della nostra Isola e dei nostri disoccupati sia un falso problema.

Esiste il lavoro nero non solo degli immigrati ma anche dei cittadini residenti. Le reazioni talvolta violente nascono quando si sottrae una quota di lavoro di cui non è possibile conoscere neanche l'entità al mercato del lavoro. Il lavoro nero riguarda anche i cittadini residenti però una volta che questo viene esercitato in misura maggiore da persone che non sono in grado di difendersi non essendo tutelate, si crea un danno ulteriore perché al mercato del lavoro viene sottratta un'altra quota di lavoro che viene svolto in condizioni di sfruttamento e senza una libera contrattazione che tuteli i lavoratori residenti.

Ecco perché era ed è importante normare e abbiamo voluto delle norme elastiche e attuabili rapidamente. Non pensavamo assolutamente di riaccentrare in una struttura burocratica - perché all'interno della Regione - l'espletamento di queste funzioni. Abbiamo voluto, trasformando le strutture del fondo sociale e non abolendolo evitare che altre sovrastrutture dall'esterno potesse-

ro causare lentezze nell'applicazione di queste norme che devono avere la massima snellezza e possibilità di attuazione.

Come diceva il collega Cogodi molto spesso non è una norma o un certificato che manca, è una indicazione da dare a un'altra amministrazione. Ma questa indicazione di modificare un regolamento sarà tanto più autorevole e tanto più pregnante se viene dall'amministrazione regionale. Io credo che rinnovando e rendendo più agibile il fondo sociale, dandogli un'autonomia di lavoro che gli permetta di fruire di tutti gli strumenti che devono essere utilizzati nella forma più moderna e razionale, noi daremo una risposta forse non esaustiva e non totalizzante - sicuramente l'esperienza ci dirà dove e quando correggere - ma avremo messo sicuramente una prima pietra perché questo fenomeno vada analizzato, regolamentato e soprattutto vengano garantite veramente quelle cose che non solo gli Assessori competenti ma i Presidenti e tutti coloro che hanno rappresentato la nostra società sono andati a chiedere a tutti gli altri Governi e cioè che i nostri lavoratori avessero quello che noi oggi stiamo chiedendo di fare per gli immigrati.

Non mi tratterò a lungo; gli articoli della legge sono chiari e semplici; l'intento è questo che vi ho esposto. Mi dispiace che una parte politica in questo Consiglio non abbia voluto e non voglia cogliere lo spirito di questo provvedimento forse per motivi che esulano dalla stessa politica regionale. Credo però che sia doveroso che la Regione faccia quanto di sua competenza per attuare quei valori di eguaglianza e di democrazia che andiamo sempre predicando e che abbiamo chiesto per i nostri emigrati.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura del titolo.

SECHI, Segretario:

TITOLO

Norme di tutela di promozione delle condizioni di vita dei lavoratori extra-comunitari in Sardegna.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sul titolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 1.

SECHI, Segretario:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E STRUMENTI DI INTERVENTO

Art. 1

Finalità della legge

1. La Regione Sarda, nell'ambito delle proprie competenze statutarie, promuove interventi per l'equiparazione del trattamento dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie a quello degli altri abitanti della Regione.

2. Promuove inoltre azioni positive volte al superamento delle condizioni di svantaggio dei lavoratori extracomunitari in Sardegna con interventi di carattere sociale, culturale ed economico.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2.

SECHI, Segretario:

Art. 2

Principi ispiratori

1. La legislazione regionale in materia di la-

voratori extracomunitari è ispirata ai principi fondamentali della uguaglianza, della solidarietà sociale e della cooperazione.

2. L'intervento regionale è volto ad assicurare ai soggetti destinatari della presente legge lo stesso trattamento che la Regione richiede sia applicato ai propri cittadini che siano emigrati all'estero o in altre parti del paese per libera scelta o per necessità economiche.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 3.

SECHI, Segretario:

Art. 3

Legislazione di riferimento

1. La presente legge attua, per quanto di competenza della Regione Sarda:

a) i principi contenuti nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici;

b) le convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 97 del 1949 sui lavoratori migranti, ratificata con legge 22 ottobre 1952, n. 263, e n. 143 del 1975, sulle emigrazioni in condizioni abusive e sulla promozione della parità di opportunità e di trattamento dei lavoratori migranti, ratificate con legge 10 aprile 1981, n. 158;

c) la legge del 30 dicembre 1986, n. 943, "Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine";

d) il D.L. 30 dicembre 1989, n. 416 e la legge di conversione 28 febbraio 1990, n. 39, recante "Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e di soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di

parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 4.

SECHI, *Segretario*:

Art. 4

Soggetti beneficiari

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono destinati agli immigrati provenienti da paesi extracomunitari che dimorino nel territorio della Sardegna per motivi di lavoro o di studio ed a coloro che di fatto si trovino nella condizione di rifugiati e che per motivi politici o religiosi, per razza o per l'appartenenza ad un gruppo nazionale o etnico nel paese d'origine non possono esercitare i diritti fondamentali riconosciuti dalla nostra Costituzione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 5.

SECHI, *Segretario*:

Art. 5

Equiparazione di trattamenti

1. La Regione opera attraverso i propri strumenti e nell'ambito delle proprie competenze perché agli stranieri di cui all'articolo 4 ed ai loro familiari sia garantito il diritto di fruire, in termini di effettiva parità:

a) dei servizi scolastici di ogni ordine e grado, ove siano in possesso dei necessari requisiti, e dei corsi di formazione professionale;

b) dei servizi sanitari di diagnosi e cura erogati dalle Unità sanitarie locali;

c) dei servizi sociali riconosciuti ai cittadini nell'ambito regionale, provinciale e comunale;

d) della piena tutela dei diritti del lavoro;

e) dell'accesso al finanziamento agevolato di cui alla L.R. 30 dicembre 1985, n. 32.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 6.

SECHI, *Segretario*:

Art. 6

Azioni positive

1. La Regione, al fine di superare la disegualianza di fatto, attua azioni positive in favore dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie che, tra l'altro, riguardano:

a) l'osservazione sistematica del fenomeno immigratorio e delle sue caratteristiche, la realizzazione e divulgazione di studi e ricerche sull'argomento, da attuarsi attraverso un'apposita sezione dell'osservatorio regionale sul mercato del lavoro;

b) la realizzazione di iniziative culturali destinate ai residenti in Sardegna, con particolare attenzione ai giovani che frequentano la scuola, volte a favorire la conoscenza delle problematiche culturali, sociali ed economiche dei lavoratori immigrati e delle loro regioni d'origine;

c) la realizzazione di iniziative culturali destinate agli immigrati volte a favorire:

1) la loro formazione professionale ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro;

2) il miglioramento del livello di istruzione, utilizzando dove necessario la lingua materna;

3) la conoscenza delle lingue e della cultura diffuse in Sardegna al fine di una più facile comunicazione con il tessuto sociale;

d) la realizzazione di strumenti permanenti di informazione su tutte le materie che possano facilitare l'esercizio dei loro diritti e favorire la fruizio-

ne dei servizi di cui ai precedenti articoli;

e) la tutela della lingua e della cultura dei lavoratori extracomunitari, dell'associazionismo, del collegamento con le regioni d'origine;

f) la tutela dei diritti sindacali e di ogni altra normativa previdenziale o assistenziale a cui abbiano diritto.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 7.

SECHI, Segretario:

Art. 7

Procedure

1. Le iniziative di cui al presente titolo sono realizzate principalmente dagli enti locali, da istituzioni pubbliche, dalla scuola.

2. La Consulta di cui al successivo articolo 10, sulla base delle conoscenze assunte dall'Ufficio regionale per gli immigrati di cui al successivo titolo II, elabora ogni anno una proposta di programma di intervento per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.

3. Il programma è presentato, per l'approvazione, alla Giunta regionale dall'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale ed alla sua realizzazione si provvede tramite l'Ufficio regionale per gli immigrati di cui al titolo II della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 8.

SECHI, Segretario:

TITOLO II

UFFICIO REGIONALE PER GLI IMMIGRATI

Art. 8

Costituzione, compiti e organizzazione dell'Ufficio regionale per gli immigrati

1. Per la realizzazione delle finalità di cui al titolo I della presente legge è istituito presso l'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, nell'ambito del Fondo sociale di cui alla legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, l'Ufficio regionale per gli immigrati articolato in tre aree operative:

- a) sportello ed assistenza;
- b) animazione culturale;
- c) studi e ricerche.

2. Nell'ambito organizzativo dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale - Fondo sociale ex legge regionale 10 del 1965 - a ciascuna delle tre aree operative è preposto un responsabile.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 9.

SECHI, Segretario:

Art. 9

Funzionamento ed oneri

1. Per l'espletamento dei compiti di cui alla presente legge, l'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale si avvale delle proprie strutture tecnico-amministrative e di consulenti esterni all'uopo convenzionati.

2. Alla relativa spesa dello stanziamento, all'uopo previsto, l'Assessorato competente provvede.

de tramite il Fondo sociale di cui alla legge regionale 10 del 1965.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 10.

SECHI, Segretario:

TITOLO III

CONSULTA PER L'IMMIGRAZIONE

Art. 10

Costituzione e compiti della Consulta per l'immigrazione

1. E' istituita la Consulta regionale per l'immigrazione con i seguenti compiti:

- a) proporre agli organismi competenti iniziative su tutte le materie di cui alla presente legge;
- b) formulare il programma annuale di intervento di cui al precedente articolo 8;
- c) esprimere pareri su tutte le materie relative al fenomeno dell'immigrazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 11.

SECHI, Segretario:

Art. 11

Composizione e modalità di costituzione

1. Sono componenti della Consulta per l'immigrazione:

- a) l'Assessore regionale del lavoro, formazio-

ne professionale, cooperazione e sicurezza sociale che la presiede;

- b) sei rappresentanti dei lavoratori extracomunitari eletti con le modalità di cui al successivo articolo;

- c) tre rappresentanti designati, a turno, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;

- d) tre rappresentanti designati a turno, dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano regionale;

- e) tre esperti in materia di immigrazione, nominati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore del lavoro;

- f) tre rappresentanti designati, a turno, dalle associazioni che operano nel campo dell'assistenza all'emigrazione ed all'immigrazione;

- g) un funzionario dell'Assessorato del lavoro, designato dal coordinatore generale dell'Assessorato stesso, che funge da segretario.

2. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore del lavoro e formazione professionale, ed è insediata entro 90 giorni dall'inizio di ogni legislatura regionale. La Consulta rimane in carica per la durata della legislatura.

3. In caso di dimissioni o di cessazione, per qualunque motivo, di alcuno dei componenti, alla loro sostituzione si provvede con le modalità di cui al precedente comma.

4. La mancata o ritardata designazione, da parte delle organizzazioni di cui al presente articolo, di alcuno dei componenti la Consulta non pregiudica la costituzione dell'organo, a condizione che sia stata nominata la metà più uno dei componenti medesimi.

5. La Consulta ha sede in Cagliari, presso l'Assessorato regionale del lavoro e si riunisce ordinariamente almeno due volte all'anno.

6. Ai membri della Consulta residenti in Sardegna, compete, per la loro partecipazione alle sedute tenute nella sede della Consulta stessa, una medaglia di presenza di lire 25.000 per ogni giornata di riunione, qualunque sia il numero delle sedute.

7. Ai membri della Consulta che non risiedono nel Comune ove ha sede la Consulta, spetta

anche una diaria di lire 15.000 per ogni giornata di trasferta. Spetta, inoltre, ad essi il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute sui mezzi pubblici di linea oppure, in caso di uso del proprio automezzo, una indennità chilometrica pari a quella dovuta al personale della Regione.

8. Le spese per il funzionamento sono a carico dello specifico finanziamento gestito tramite il Fondo sociale di cui al precedente articolo 9.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 12.

SECHI, Segretario:

Art. 12

Modalità per l'elezione dei rappresentanti degli immigrati

1. I rappresentanti degli immigrati sono eletti a suffragio universale da tutti gli immigrati di età superiore ai 18 anni. Le modalità per l'elezione sono stabilite, entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, con decreto dell'Assessore del lavoro.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 13.

SECHI, Segretario:

Art. 13

Funzionamento degli uffici della Consulta

1. Per il funzionamento degli uffici della Consulta, sarà utilizzato il personale dell'Assessorato

del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale all'uopo destinato nella misura necessaria, di volta in volta, per le relative esigenze di servizio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 14.

SECHI, Segretario:

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 14

Armonizzazione delle normative

1. La Regione adotta, nell'ambito delle proprie competenze, i necessari provvedimenti di impulso e di indirizzo perché gli enti locali ed i restanti soggetti pubblici armonizzino i propri regolamenti e le proprie attività in modo da garantire effettivamente la fruizione dei servizi di cui alla presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 15.

SECHI, Segretario:

Art. 15

Norma finanziaria

1. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1990 sono introdotte le seguenti variazioni:

*In diminuzione***03 - PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO****Capitolo 03016**

Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (Art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e Art. 3 della legge finanziaria)

lire 1.500.000.000

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 2 della tabella A allegata alla legge finanziaria

*In aumento***10 - LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE****Capitolo 10038 (Nuova istituzione) 1.1.1.6.2.2.08.07 (05 - 01) cat. progr. 03**

Somma da versare al Fondo sociale di cui alla legge 7 aprile 1965, n. 10 per l'attuazione delle azioni positive in favore dei lavoratori immigrati

lire 1.500.000.000.

2. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sul capitolo 10038 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1990 e sul capitolo corrispondente dei bilanci per gli anni successivi.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

SECHI, Segretario:

Emendamento sostitutivo totale Cabras - Oppi

L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

Art. 15

Norma finanziaria

Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1990 sono introdotte le seguenti variazioni:

*In diminuzione***03 - PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO****Cap. 03016**

Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (Art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e Art. 3 della Legge finanziaria)

lire 500.000.000

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 2 della tabella A allegata alla legge finanziaria

*In aumento***10 - LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE****Cap. 10038 - (Nuova istituzione) 1.1.1.6.2.2.08.07 (05-01) cat. progr. 03**

Somma da versare al Fondo Sociale di cui alla legge 7 aprile 1965, n. 10 per l'attuazione delle azioni positive in favore dei lavoratori immigrati

lire 500.000.000.

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sul capitolo 10038 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1990 e sul capitolo corrispondente dei bilanci per gli anni successivi. (1)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

CABRAS (P.S.I.), Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 1, sostitutivo totale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Votazione per appello nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione per ap-

pello nominale del testo unificato della proposta di legge numero 50 e del disegno di legge numero 60. Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì; coloro i quali sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello nominale. (*E' estratto il numero 17, corrispondente al nome del consigliere Dadea.*)

Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Dadea.

SECHI, Segretario procede all'appello.

Rispondono sì i consiglieri: Dadea - Degortes - Deiana - Desini - Fadda P. - Fantola - Farigu - Floris - Giagu - Ladu L. - Ladu S. - Loretto - Manca - Manchinu - Melis - Meloni - Merella - Mereu O. - Mulas F. - Mulas M.G. - Muledda - Murgia - Onnis - Oppi - Ortu - Pes - Pili - Piras - Planetta - Puligheddu - Randazzo - Ruggeri - Salis - Satta G. - Sechi - Selis - Serra - Serrenti - Serri - Soro - Tidu - Urraci - Usai S. - Zucca - Zurru - Amadu - Baghino - Cabras - Carta - Carusillo - Casu - Catta - Cogodi.

Rispondono no i consiglieri: Porcu - Usai E..

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	55
votanti	55
maggioranza	28
favorevoli	53
contrari	2

(*Il Consiglio approva.*)

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare sull'ordine dei lavori l'onorevole Puligheddu. Ne ha facoltà.

PULIGHEDDU (P.S.d'Az.). Presidente,

considerato il numero dei presenti alla votazione testé svoltasi, penso si possa portare in discussione l'ordine del giorno su Cortoghiana.

PRESIDENTE. C'è la richiesta di procedere secondo l'ordine del giorno da parte del Capogruppo del Partito Sardo d'Azione. Precedentemente abbiamo sospeso il punto 7 per l'assenza del numero di consiglieri necessario per l'approvazione dell'ordine del giorno su Cortoghiana e i consiglieri Segretari mi comunicano che la situazione è invariata.

Sull'ordine del giorno

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Loretto sull'ordine del giorno. Ne ha facoltà.

LORETTU (D.C.). Signor Presidente, per chiedere di aggiungere agli argomenti già iscritti all'ordine del giorno l'esame delle modifiche al Regolamento di attuazione della legge regionale numero 4 che è stato esitato dalla Commissione di merito da diverse settimane e che è urgente approvare da parte del Consiglio.

PRESIDENTE. Se non ci sono osservazioni, l'argomento richiesto dall'onorevole Loretto è inserito in coda all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio.

Ha domandato di parlare l'onorevole Farigu. Ne ha facoltà.

FARIGU (P.S.I.). Presidente, per chiedere che il Regolamento numero 4 concernente modifiche al vigente Regolamento attuativo della legge sull'assistenza numero 4 dell'88 venga inserito all'ordine del giorno dei lavori di questo Consiglio in quanto già esitato dalla quinta Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Farigu, lei quindi è d'accordo con la richiesta formulata precedentemente dall'onorevole Loretto. L'argomento è stato già inserito all'ordine del giorno all'ultimo punto.

Comunico che il prossimo punto all'ordine del giorno è il disegno di legge numero 73.

Ha domandato di parlare l'onorevole Dadea. Ne ha facoltà.

DADEA (P.C.I.). Presidente, nella riunione dei Capigruppo che si è svolta questa mattina informalmente si è deciso che i testi che hanno completato l'iter solo ieri sera venissero inseriti in coda. Per una analogia di argomento e di trattazione dopo il provvedimento di legge sulla immigrazione sarebbe opportuno continuare con quello sulla emigrazione, quindi chiediamo che il disegno di legge numero 73 venga eventualmente posposto.

PRESIDENTE. Onorevole Dadea, la relazione è stata presentata solo poco fa. Quindi potremo probabilmente discuterlo questo pomeriggio. Se è tecnicamente possibile si inverte l'ordine del giorno. Non esistono problemi.

Per fatto personale

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per fatto personale l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.

COGODI (P.C.I.). Per apprezzamenti che ho colto in Aula, prego di voler dare atto, consultando i Segretari del Consiglio, che io ero presente al momento della conta del numero dei consiglieri nella precedente occasione.

PRESIDENTE. Posso assicurarle che ho constatato di persona la sua presenza.

COGODI (P.C.I.). Grazie.

PRESIDENTE. I lavori del Consiglio riprenderanno questo pomeriggio alle ore 17 e 30.

La seduta è tolta alle ore 14.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Dott. Antonio Solinas

**Testo della Interpellanza, Interrogazioni annunziate
in apertura di seduta**

*Interpellanza Loretta - Carusillo - Onida -
Atzori - Deiana - Manunza sulla utilizzazione delle
aziende agricole di Surigheddu e Mamuntanas.*

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore regionale dell'agricoltura per sapere:

1) se non ritengano opportuno, prima di dare corso a utilizzazioni parziali delle tenute di Surigheddu e Mamuntanas, definire un piano complessivo e unitario di utilizzazione delle due aziende agricole, che sono certamente fra le migliori dell'intera Sardegna per potenzialità produttive e per dimensionamento;

2) se non ritengano di dover comunque evitare lo smembramento delle due predette aziende in una molteplicità di destinazioni eterogenee che, oltre a vanificare le potenzialità rappresentate dal non comune dimensionamento aziendale, contrasterebbe apertamente con la motivazione fondamentale che indusse l'Amministrazione regionale ad acquisire le due tenute, rappresentata dal riconoscimento dell'interesse pubblico a salvaguardare l'unitarietà produttiva delle predette aziende;

3) se non ritengano che l'auspicato progetto unitario e complessivo sulla utilizzazione delle due aziende vada definito attraverso un reale coinvolgimento delle istituzioni rappresentative locali, ed in primo luogo dall'Amministrazione comunale di Alghero, ed un costruttivo confronto con le forze politiche e sociali del territorio;

4) se non ritengano di dover sospendere le procedure finalizzate ad attivare utilizzazioni parziali e frammentarie e di avviare immediatamente i contatti col Comune di Alghero e con le forze politiche e sindacali del territorio in vista della definizione del predetto progetto unitario di utilizzazione. (80)

Interrogazione Carusillo, con richiesta di risposta scritta, sugli "Interventi legge 64/86 di competenza della Regione autonoma della Sardegna -

Azione organica 6.3, zone interne - Provvedimento C.I.P.E. agosto 1988 - Erogazione agli enti locali concessionari".

Il sottoscritto,

PREMESSO che le anticipazioni sui fondi relativi al secondo piano annuale dell'intervento straordinario per il Mezzogiorno - azione organica 6.3, zone interne - sono state inizialmente erogate nella misura del 15 per cento sull'importo netto dei lavori e successivamente - a far data dal gennaio 1990 - nella misura del 30 per cento dell'importo complessivo dell'opera;

RILEVATO che anche la procedura attuale determina agli enti locali gestori rilevanti e spesso insormontabili difficoltà operative nella gestione dei singoli interventi (in particolare per l'acquisizione degli immobili oggetto di esproprio, le spese tecniche, ecc., che invece, di norma, si affrontano nella loro interezza sin nella fase iniziale di attuazione dell'opera), sia per la inadeguatezza delle anticipazioni che per l'obbligo del loro utilizzo nel rigido rispetto delle singole quote del quadro economico;

CONSIDERATO, d'altra parte, che le somme concesse agli enti locali come anticipazione, in attesa del loro materiale utilizzo, debbono essere depositate presso la Tesoreria dell'ente locale con interessi fruttiferi a favore del bilancio regionale, chiede di interrogare il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore del bilancio e programmazione per sapere se non ritengono necessario ed urgente modificare la procedura in essere al fine di eliminare le attuali difficoltà spesso paralizzanti nelle quali si dibattono gli enti locali, con un incremento della quota di anticipazione e contestualmente, eliminando i rigidi vincoli del rispetto delle singole voci del quadro economico e, in tutti i casi, l'estensione della nuova auspicata normativa o - quanto meno - di quella oggi in essere alle opere per le quali sia stata erogata una anticipazione del solo 15 per cento dell'importo netto dei lavori. (113)

Interrogazione Carusillo, con richiesta di risposta scritta, sugli "Interventi legge 64/86 - Provvedimento C.I.P.E. del 21 dicembre 1989 - Finanzia-

mento di lire 449.060.000.000 per azione organica 6.3, zone interne - Erogazione fondi agli enti locali concessionari".

Il sottoscritto,

CONSIDERATO che con provvedimento C.I.P.E. del 21 dicembre 1989 sono state finanziate opere per l'azione organica 6.3 zone interne per un importo di lire 449.060.000.000 con l'assegnazione alla Regione autonoma della Sardegna della competenza per l'attribuzione agli enti locali, concessionari delle somme relative alle singole opere finanziarie;

CONSTATATO che allo stato attuale, nella incertezza sulla opportunità di ripartire le competenze delegate per settori ai singoli Assessorati come operato sinora o di concentrarle in capo alla Presidenza della Giunta oppure ad un solo Assessorato non è stata neppure definita la normativa attraverso la quale attribuire agli enti locali le somme di competenza;

RILEVATO il gravissimo danno che l'attuale "indisponibilità" dei finanziamenti "disponibili" determina ai fini occupazionali e dell'incremento dei costi di realizzazione delle opere per l'immane lievitare dei costi,

chiede di interrogare il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore regionale del bilancio e programmazione per sapere quali determinazioni intendano adottare per superare l'attuale situazione di emparse. (114)

Interrogazione Usai Edoardo, con richiesta di risposta scritta, sul presunto inquinamento delle acque di alcune località della Sardegna.

Il sottoscritto,

in relazione a notizie di stampa circa l'indagine effettuata da "Elcolab-Sgs" in collaborazione con "Kronos 1991" sull'inquinamento nelle cinquanta maggiori località balneari italiane,
PREMESSO:

- che i risultati delle analisi dei campioni prelevati da Elcolab il 20 giugno u.s. nel mare antistante la spiaggia di Simius nel Comune di Villasimius avrebbero rivelato la presenza di 20.000 coliformi totali e di 10.000 coliformi fecali;

- che invece i risultati delle analisi dei campioni prelevati lo stesso giorno nello stesso mare dall'Istituto di igiene e profilassi del laboratorio provinciale di Cagliari avrebbero rivelato la totale assenza sia di coliformi totali che di coliformi fecali;

- che dalla stessa indagine Elcolab anche le acque di Stintino e di Porto Rotondo presenterebbero un alto tasso di inquinamento da coliformi, e che tali località, assieme a Villasimius, sarebbero le sole fra le cinquanta prese in esame in tutta Italia a presentare tassi di inquinamento da coliformi;

- che appare quanto meno inverosimile attribuire la causa dell'inquinamento alla presenza nelle località suddette di qualche centinaio di campeggiatori in occasione dei "mondiali" di calcio;

chiede di interrogare l'Assessore della difesa dell'ambiente per conoscere:

- se rispondano al vero le notizie riportate;

- se, in caso affermativo, non ritenga opportuno disporre una accurata ulteriore analisi delle acque in parola per eliminare la difformità fra i risultati dei due diversi prelievi;

- se non ritenga altresì opportuno intervenire presso Elcolab-Sgs e presso Kronos 1991 al fine di conoscere da chi e per quali motivi sia stata commissionata l'indagine in parola. (115)

Interrogazione Usai Edoardo - Cadoni - Porcu, con richiesta di risposta scritta, sulla crisi degli allevatori in Provincia di Nuoro.

I sottoscritti, premesso:

- che il consumo di carni bovine in Provincia di Nuoro è diminuito quest'anno di circa il 30 per cento, nonostante il numero dei capi ammonti a circa 75.000 unità;

- che l'unica struttura la quale attualmente consente agli allevatori l'ammasso delle carni bovine all'AIMA è la "NUOVA VALRISO", i cui impianti, costituiti da tre linee di lavorazione, hanno capacità produttive di 30 capi/ora per i bovini, ed il cui stabilimento dispone inoltre di due sale di lavorazione, tre celle di raffreddamento rapido, sette celle di conservazione, tre tunnel di congelamento, cinque celle di stoccaggio, con capacità di 4.500 tonnellate;

– che, nonostante ciò, la “NUOVA VALRISO” macella appena una quarantina di capi alla settimana, impedendo di fatto il conferimento delle carni;

– che pertanto gli allevatori sono costretti a svendere i capi a privati proprietari di macelli, i quali conferiscono invece le carni all’AIMA a prezzi molto più alti, realizzando in tal modo un ingiusto profitto a discapito degli allevatori,

chiedono di interrogare l’Assessore dell’agricoltura per conoscere:

– quali siano i motivi che impediscono alla “NUOVA VALRISO” una regolare attività di macellazione;

– se non ritenga opportuno altresì porre in essere tutti i provvedimenti idonei a snellire i regolamenti di ammasso al fine di utilizzare anche altre strutture quai il frigomacello di Chilivani. (116)

Interrogazione Puligheddu - Melis - Ladu - Meloni - Morittu - Murgia - Ortu - Planetta - Salis - Serrenti, con richiesta di risposta scritta, in merito alla determinazione della S.I.M. di smobilizzare il comparto produttivo della miniera di Funtana Raminosa in Gadoni.

I sottoscritti,

PREMESSO che la S.I.M. ha espresso la chiara determinazione di procedere alla mobilità del personale dipendente occupato nella miniera di Funtana Raminosa in Gadoni:

– che ove tale iniziativa venisse attuata ne conseguirebbe inevitabilmente l’interruzione ed il conseguente abbandono delle attività produttive con gravi danni all’economia regionale, particolarmente rilevanti nell’area del Marghine;

– che il disegno dalla S.I.M. è stato fermamente contrastato non solo dai minatori di Gadoni, dalle forze politiche e sindacali oltre che dai poteri locali ma altresì dall’intera opinione pubblica isolana;

RITENUTO che all’unanime condanna del nuovo tentativo di minacciare gli equilibri economico-sociali e di sviluppo di un’area peraltro fragile ed

emarginata quale è il Marghine, emblematicamente ricompreso tra le zone interne dell’Isola, non si è unita l’Amministrazione regionale, la cui assenza minaccia di pregiudicare gravemente il successo della lotta intrapresa dall’intera comunità sarda con alla testa i lavoratori di Gadoni,

tutto ciò premesso chiedono di interrogare il Presidente della Giunta regionale e l’Assessore dell’industria per sapere quali iniziative abbiano assunto od intendano assumere per contrastare il disegno della S.I.M. e salvaguardare con i posti di lavoro degli attuali addetti alla miniera di Gadoni le prospettive di sviluppo di quel distretto minerario e dell’economia sarda nell’insieme.

Ricordano altresì che in data 27 marzo 1987, per iniziativa della Giunta regionale, la S.I.M. ha sottoscritto un protocollo d’intesa con i sindacati di categoria finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupativi; ritengono pertanto urgente l’iniziativa dell’Amministrazione regionale per riaprire il confronto fra le parti e salvaguardare ancora una volta il sereno equilibrio della vita sociale ed economica di Gadoni e dell’intera zona. (117)

Interrogazione Zucca - Ruggeri, con richiesta di risposta scritta, sulle difficoltà dei pescatori di Cabras a rifornirsi di carburante.

I sottoscritti chiedono di interrogare l’Assessore regionale dell’ambiente per sapere se sia a conoscenza del disagio sofferto dai pescatori di Cabras per l’impossibilità pratica di rifornirsi di carburante nel pontile di Oristano.

Gli scriventi chiedono inoltre di sapere se sia a conoscenza del fatto che detti operatori del settore sono costretti ad arrivare ad Alghero per far rifornimento o, in alternativa, ad acquistare il gasolio nei rifornitori a terra con tutti i comprensibili inconvenienti che ciò comporta.

Gli interroganti chiedono infine di conoscere quali atti abbia compiuto o intenda compiere per intervenire affinché ai tanti disagi sopportati dagli operatori del comparto della pesca a mare non continui ad aggiungersi anche questo che riveste carattere di particolare gravità. (118)